

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1809

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**ANDÒ, FELISETTI, ALAGNA, MUNDO, TESTA, ANIASI,  
ARTIOLI, AMODEO, SANGUINETI, LA GANGA, MANCA  
ENRICO, TEMPESTINI, FINCATO GRIGOLETTO, BALZAMO,  
MARZO, FIORINO, PIRO, DI DONATO, POTÌ**

*Presentata il 7 giugno 1984*

### Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria

ONOREVOLI COLLEGHI! — La situazione penitenziaria nel nostro Paese ha superato i livelli di guardia. Violenze all'interno delle carceri, sovraffollamento, contagio fra diversi livelli di criminalità, inadeguatezza numerica ed operativa del Corpo degli agenti di custodia, sono tutti problemi che da anni attendono una soluzione.

Anche a livello di opinione pubblica si è andata affermando la consapevolezza della gravità e della insostenibilità delle condizioni di vita nelle carceri. La situazione dei grandi istituti penitenziari in cui un solo agente deve talvolta « vigilare » su decine o centinaia di ristretti, è assimilabile a quella di un totale abbandono dei detenuti. Molto spesso la distinzione fra case circondariali, case di pena e istituti per misure di sicurezza è soltanto nominale, così che la maggioranza

dei ristretti risente l'aspetto afflittivo della detenzione, consistente, soprattutto, nei pericoli disumani (sul piano della integrità psichica, non meno che della incolumità fisica) ai quali si trovano quotidianamente esposti.

Droga, prostituzione, violenza, terrore, sono diventati fisiologici senza che fino ad oggi si sia fatto nulla per cambiare. I movimenti di protesta dei detenuti, iniziatisi fin dal 1979, e quelli degli agenti di custodia a partire dal 1975, testimoniano che ci troviamo di fronte ad un problema persistente ed irrisolto. Tanto più che la legge di riforma penitenziaria, n. 345 del 1975, pur rappresentando un notevole passo avanti nel prevedere strutture penitenziarie adeguate alle esigenze di rieducazione e progresso civile, non è mai riuscita a trovare concreta attuazione. Una

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tale riforma, avendo come finalità primaria la risocializzazione dei ristretti e in special modo dei condannati e degli internati mediante opportuni trattamenti suggeriti dalla più moderna criminologia clinica e la possibilità di contatti con il mondo esterno, doveva presupporre, nel settore della custodia e della vigilanza, una nuova figura di agente penitenziario che, pur facente parte di un Corpo soggetto a particolari norme di disciplina, tali da garantire la coesione e la operatività, avesse potuto godere di uno *status* civile per integrarsi più agevolmente con le altre categorie di lavoratori che agiscono all'interno degli istituti.

Nella legge n. 354 del 1975, inoltre, non si è tenuto in debito conto di quello che avrebbe dovuto esserne il presupposto: la riorganizzazione complessiva dei servizi di custodia e di sicurezza all'interno delle carceri. Nessuno fino ad oggi ha analizzato le condizioni umane di lavoro degli agenti di custodia, che sono l'anello più debole del sistema; si è sottovalutato il fatto che, per gli agenti, vivere da « reclusi », come è accaduto fino ad ora, può essere fatale in quanto rischiano di assimilare il clima di violenza con cui sono costretti a vivere quotidianamente.

Il problema delle condizioni di vita degli agenti di custodia viene in generale presentato come una questione squisitamente numerica. Il fatto che vi sia una carenza di organico è senz'altro vero: su un organico previsto di 24 mila agenti ne erano in forza, nel 1979, solo 13 mila e nel dicembre 1983, quasi 17 mila. Questo è stato anche da vari anni il tipo di approccio seguito dai vari Governi che si sono succeduti. Assieme a misure di volta in volta diverse, il punto cardine per la soluzione della inquietudine e del disagio che serpeggia nel Corpo, secondo l'esecutivo, è sempre stato l'aumento del numero degli agenti. Come spesso accade tale posizione è ottima per placare l'istanza di ordine nelle carceri da parte di una opinione pubblica sempre più sensibile alla difesa della collettività, ma cambia ben poco nell'universo carcerario e nella stessa situazione degli agenti.

Si pensi che a partire dagli anni settanta, le fluttuazioni delle domande di arruolamento nel Corpo degli agenti di custodia si sono svincolate dagli alti e bassi della crisi economica. Neanche l'aumento dei premi di ingaggio e di ferma e le campagne pubblicitarie che incitavano all'arruolamento sono serviti a produrre un adeguato aumento delle domande di accesso nel Corpo: in realtà è entrata in crisi la funzione e l'immagine sociale del loro ruolo. Continuare a prevedere aumenti di organico in un tale quadro serve evidentemente soltanto a fini propagandistici. Questo tenendo sempre conto che solo il 60-70 per cento degli agenti viene utilizzato negli istituti penitenziari.

C'è poi da considerare che il regolamento del Corpo tuttora in vigore è quello emanato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, che riprende, con limitate innovazioni, quello del 1891, modificato in modo irrilevante nel 1907 e nel 1920. Nel dopoguerra il provvedimento più « significativo » preso è stato quello del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, che stabilisce l'appartenenza degli agenti di custodia alle « forze armate dello Stato e a quelle in servizio di pubblica sicurezza », appartenenza consolidata con la legge n. 173 del 1963.

La situazione che si è prodotta in tal modo è stata quella di accentuare il ruolo repressivo del Corpo da un lato e di assicurarne un miglior controllo ed una più cieca subordinazione dall'altro. L'ordine e la disciplina negli istituti è stata garantita, potendosi applicare agli agenti non solo il già repressivo regolamento, ma anche i codici penali militari.

La frase che sfuggì ad un alto esponente del Ministero di grazia e giustizia che qualificava gli agenti di custodia come « un branco di ladri, di ignoranti, di sfaticati per i quali occorre solo la frusta ed una ferrea disciplina », non può considerarsi come una *gaffe*, ma rappresenta con forza e decisione i compiti e la dignità che secondo l'Amministrazione penitenziaria gli agenti devono avere.

La militarizzazione non è un semplice elemento delle condizioni di vita degli

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

agenti, ma il quadro in cui si inseriscono e dipendono: gli orari di lavoro, la scarsa qualificazione professionale, il poco rispetto per la dignità e personalità, l'obbligo di pernottamento per gli scapoli, le ore limitate di libera uscita, il degrado degli alloggiamenti e dei luoghi di vita in genere, eccetera.

Per queste ragioni, una effettiva riforma del Corpo degli agenti di custodia deve avere come punto fondamentale di riferimento la reale smilitarizzazione. È inconciliabile, infatti, il tentativo di aprire le istituzioni carcerarie alla società, così come esige la riforma penitenziaria del 1975, affidando ad un corpo militare, la cui logica organizzativa determina e conserva la separatezza, la gestione degli istituti.

Nella riforma del Corpo, il problema del rapporto fra detenuti e personale di custodia non deve restare ancora ambiguo e conflittuale, ma finalmente dovrà delineare un preciso ruolo per l'agente. Non a caso la criminologia moderna, anche quella meno progressista (si pensi a Radzinowicz e alla sua scuola), si interroga da molti lustri sul perché non sia possibile affidare agli agenti di custodia maggiori responsabilità per il benessere dei detenuti, nonostante che i loro contatti con la popolazione penitenziaria siano molto più stretti e costanti di quelli intrattenuti dagli educatori, dagli psicologi, dagli assistenti sociali e benché essi conoscano ciò che accade nelle prigioni e le reazioni dei detenuti assai meglio di altri.

Una effettiva riforma del Corpo degli agenti di custodia non può non tenere presenti certi fondamentali aspetti del problema.

Altro principio ispiratore di una riforma, deve riguardare la qualificazione professionale degli operatori che, partendo da presupposti culturali di base più elevati rispetto agli attuali, passi attraverso una rigorosa selezione concorsuale e si giovino di corsi di istruzione periodici intesi da un lato ad estendere ed approfondire le specifiche materie inerenti la realtà penitenziaria e dall'altro ad armonizzare

la personalità dei singoli in un contesto comune e comunicante con la personalità del detenuto.

Tutto ciò senza prescindere dalla funzione di custodia e di sicurezza che deve pur sempre svolgere l'agente penitenziario.

Per ultimo devono ritenersi irrinunciabili per questa categoria di lavoratori, come già è avvenuto per gli operatori di Polizia, le prerogative previste dalla Costituzione per ogni cittadino e cioè il godimento dei diritti civili e di quelli di organizzazione e associazione sindacale.

Questi, dunque, gli orientamenti di fondo cui i proponenti hanno ritenuto di ispirare la presente proposta di legge, in coerenza anche con il processo di democratizzazione che ha investito gli altri Corpi di sicurezza dello Stato, e in particolare quello della Polizia.

Questa proposta di legge è inoltre vista ed inquadrata nel contesto più generale di un rinnovamento che deve investire l'intero sistema giudiziario penale.

Il progetto è stato redatto tenendo presente uno studio articolato e particolareggiato, effettuato da un gruppo di lavoro composto da esperti e studiosi altamente qualificati, che hanno agito su incarico del « Comitato di coordinamento per la riforma del Corpo degli agenti di custodia ».

Ciò premesso, passiamo ad illustrare il progetto.

Esso si informa ai seguenti principi di fondo:

a) istituzione di un Corpo civile denominato « Corpo degli agenti di polizia penitenziaria », comprendente personale maschile e femminile, con attribuzioni adeguate ai contenuti e alle finalità giuridico-sociali del nuovo ordinamento penitenziario;

b) elevazione del livello culturale degli appartenenti al Corpo sulla base del possesso di determinati titoli di studio e attraverso una rigorosa selezione concorsuale;

c) acquisizione di una elevata qualificazione professionale attraverso corsi di

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

istruzione e formazione professionale, di aggiornamento e di specializzazione;

d) riconoscimento agli appartenenti al Corpo dei diritti civili e sindacali previsti dalla Costituzione, con esclusione dell'esercizio del diritto di sciopero, in quanto non compatibile con la loro funzione.

Nella passata legislatura erano stati presentati alla Camera dei deputati tre proposte di legge concernenti la riforma del Corpo degli agenti di custodia (n. 110 del 20 giugno 1977 del gruppo radicale; n. 362 del 17 luglio 1979 del PSI; n. 1789 del 12 giugno 1980 del PCI), che prevedevano la smilitarizzazione degli appartenenti al Corpo. Oltre a questi, era stato presentato, dall'allora Guardasigilli onorevole Sarti, un disegno di legge (n. 2721/C del 20 luglio 1981), che, nell'intento di contrastare tali iniziative parlamentari, aveva come obiettivo la ipermilitarizzazione del Corpo.

In questa IX legislatura si sono aggiunti due elaborati normativi: uno redatto dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e l'altro formulato dal Comitato generale di rappresentanza del Corpo degli agenti di custodia. Il primo può considerarsi un rifacimento del disegno di legge Sarti nel senso che prefigura un Corpo di polizia penitenziaria che è sì senza stelletta, ma che si presenta con una struttura gerarchica e di comando paramilitare; l'altro elaborato prevede un « Ruolo civile di polizia penitenziaria » in divisa comprendente... altri « ruoli », fra cui, oltre a quello degli ex agenti di custodia, anche quello dei direttori e dirigenti penitenziari!

La presente proposta, invece, ipotizza la istituzione di un Corpo civile e non di un ruolo civile, giacché la previsione di quest'ultimo, inteso nella sua normale accezione, è possibile solo con il riordino generale dell'Amministrazione penitenziaria centrale ed intermedia, similmente a quanto è avvenuto per la pubblica sicurezza.

Come già detto, il progetto ha tenuto conto del vissuto carcerario di operatori penitenziari ad ogni livello, della normativa sulla Polizia di Stato e del testo unico

sugli impiegati civili statali. In tal modo è stato redatto un elaborato che, oltre ad essere aderente alla realtà carceraria, ha realizzato, a tutti gli effetti, una equiparazione fra gli appartenenti al progetto « Corpo degli agenti di polizia penitenziaria » e quelli di pari qualifica della Polizia di Stato con funzioni di polizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 335 del 1982).

La smilitarizzazione prevista è sostanziale, giacché sotto nessuna forma restano gli ufficiali (articolo 147), come è, invece, previsto nel progetto della Direzione generale. Ovviamente, non è stata nemmeno seguita la linea del progetto Coger, per cui i direttori e i dirigenti penitenziari non entrano a far parte del Corpo, ma restano così come li configura l'attuale ordinamento del personale e il nuovo ordinamento penitenziario. Scendiamo in qualche dettaglio.

Il personale si distingue in effettivo ed ausiliario ed è tutto civile. Il « Corpo degli agenti di polizia penitenziaria », relativamente al personale effettivo, si articola in tre ruoli (Titolo III, Capo II):

ruolo delle guardie e degli assistenti;

ruolo dei sovrintendenti;

ruolo degli ispettori.

L'assunzione nei ruoli è ispirata ai seguenti criteri:

a) per accedere al primo ruolo: possesso del diploma di scuola media, concorso pubblico e corso di istruzione e formazione professionale della durata di un anno, compreso un tirocinio pratico in un carcere per 4 mesi;

b) per accedere al secondo ruolo: concorso interno e corso di formazione professionale della durata di 6 mesi;

c) per accedere al terzo ruolo: possesso del diploma di scuola media superiore, concorso pubblico e corso di istruzione e formazione professionale della durata di un anno, compreso un tirocinio pratico in un carcere per 4 mesi. Al concorso possono accedere anche gli interni (articolo 54).

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le dotazioni organiche del personale effettivo del Corpo sono indicate nella tabella C allegata al progetto, tabella che indica anche i criteri di inquadramento del personale dell'attuale Corpo degli agenti di custodia nel Corpo degli agenti di polizia penitenziaria (articolo 146). Particolari norme riguardano il personale ausiliario (Titolo III, Capo III) abrogando la legge 7 giugno 1975, n. 198.

Il Corpo è strutturato nell'ambito: di un ufficio della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena (Ufficio unificato del personale degli istituti di prevenzione e pena), a cui è preposto un impiegato del ruolo dirigente amministrativo con qualifica non inferiore a dirigente superiore (articolo 11); dei provveditorati regionali per gli istituti di prevenzione e pena (articolo 12); e delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena.

Particolare attenzione è data alle scuole destinate all'istruzione e alla formazione professionale degli appartenenti al Corpo, nonché al loro aggiornamento e specializzazione. La direzione di tali scuole è affidata ad un dirigente superiore amministrativo (articoli 10, 14 e 35).

La previsione dell'affidamento della direzione dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena ad un impiegato amministrativo dirigenziale e la previsione dei Provveditorati regionali penitenziari sono le uniche modifiche alla struttura centrale ed intermedia dell'Amministrazione penitenziaria che allo stato sono possibili come anticipo del riordino dell'Amministrazione stessa, di cui si è fatto cenno.

Ragioni di ordine logico-pratico hanno suggerito, in analogia a quanto previsto dall'ordinamento della Polizia di Stato, la istituzione di un Consiglio di amministrazione *ad hoc* per gli appartenenti al Corpo, che viene denominato « Commissione centrale per il Corpo ». Per le stesse ragioni, in tema di disciplina, sono stati ipotizzati tre organismi che vengono denominati: « Commissione centrale di disciplina », « Commissioni regionali di disciplina » e « Commissioni consultive di disciplina ».

I Provveditorati regionali penitenziari vengono previsti quali unici organi decentrati dell'Amministrazione penitenziaria.

Uno dei cinque settori operativi in cui ciascuno di essi si articola, si occupa della organizzazione e del funzionamento degli istituti e servizi minorili, in luogo degli attuali Centri di rieducazione per minorenni, che non hanno più una ragione logico-funzionale di essere, dopo il trasferimento ai comuni della vasta area della prevenzione della delinquenza minorile per effetto degli articoli 23, lettera c), e 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Ai Provveditorati regionali penitenziari sono preposti impiegati del ruolo dirigente amministrativo con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

Le funzioni ispettive previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 747 del 1972 sono svolte da impiegati dei ruoli dirigenti degli istituti di prevenzione e pena con qualifica di dirigente generale e con funzioni di ispettore generale capo. Le ispezioni sui Provveditorati regionali sono effettuate da 4 ispettori generali capo appartenenti al ruolo dirigente amministrativo (vedi tabella B).

Gli appartenenti al Corpo attendono alla custodia e alla vigilanza dei detenuti e degli internati e contribuiscono al mantenimento dell'ordine e della disciplina degli istituti penitenziari; attendono, altresì, ai servizi di vigilanza e di controllo nei confronti dei sottoposti a misure limitative della libertà personale, nonché, in determinate circostanze, ai servizi di scorta, di traduzione e di piantonamento (articoli 3, 123 e 124). Essi collaborano con gli altri operatori penitenziari alle attività di osservazione e di trattamento dei condannati e degli internati (articoli 3 e 125).

Particolarissime norme sono previste per quanto attiene alla vigilanza esterna delle carceri e all'uso delle armi (Titolo VIII, Capi IV e V). Esse sono ispirate al principio di attenuare l'antitesi tra la figura dell'agente che partecipa all'attività di risocializzazione dei ristretti e quella

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dell'agente che, in determinate circostanze, è autorizzato a sparare sugli stessi, per cui viene abrogato l'articolo 169 del vigente regolamento del Corpo degli agenti di custodia del 1937 che, invece, gli altri citati elaborati normativi lasciano in vigore.

Una proposta di legge come questa, che copre con la sua normativa, naturalmente sotto l'angolazione civile, tutti gli spazi coperti dalle vigenti norme che ora disciplinano il Corpo militare degli agenti di custodia, presenta i titoli necessari per incontrare i favori del Parlamento.

## INDICE

### TITOLO I — ISTITUZIONE DEL CORPO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria	<i>Pag.</i> 15
Articolo 2 - Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie . . . . .	» 15
Articolo 3 - Compiti istituzionali del Corpo . . . . .	» 15
Articolo 4 - Concorso del Corpo nell'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso . . . . .	» 15
Articolo 5 - Personale del Corpo . . . . .	» 15
Articolo 6 - Destinazione e impiego degli appartenenti al Corpo . . . . .	» 16
Articolo 7 - Dotazioni. Magazzini del Corpo . . . . .	» 16
Articolo 8 - Armamenti e divise uniformi . . . . .	» 16
Articolo 9 - Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale . . . . .	» 16

### TITOLO II — ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CORPO

#### CAPO I - ORGANI CENTRALI, DECENTRATI E PERIFERICI DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IN CUI IL CORPO È STRUTTURATO.

Articolo 10 - Specificazione . . . . .	» 17
Articolo 11 - Ufficio del personale . . . . .	» 17
Articolo 12 - Provveditorati regionali per gli istituti di prevenzione e pena . . . . .	» 17
Articolo 13 - Direzioni degli istituti di prevenzione e pena . . . . .	» 18
Articolo 14 - Scuole professionali . . . . .	» 19

#### CAPO II - COMMISSIONE CENTRALE PER IL CORPO.

Articolo 15 - Composizione della Commissione centrale . . . . .	» 19
Articolo 16 - Compiti consultivi della Commissione centrale per il Corpo . . . . .	» 19
Articolo 17 - Compiti amministrativi della Commissione centrale per il Corpo . . . . .	» 20
Articolo 18 - Adunanze della Commissione centrale. Rapporti con il Consiglio di amministrazione . . . . .	» 20

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## TITOLO III — ORDINAMENTO DEL PERSONALE DEL CORPO

## CAPO I - DISTINZIONE DEL PERSONALE.

Articolo 19 - Personale effettivo ed ausiliario del Corpo . . . .	Pag. 20
---	---------

## CAPO II - PERSONALE EFFETTIVO.

Articolo 20 - Personale effettivo del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria . . . . .	» 20
Articolo 21 - Dotazioni organiche . . . . .	» 21
Articolo 22 - Gerarchia . . . . .	» 21
Articolo 23 - Ruolo delle guardie e degli assistenti. Attribuzioni in generale . . . . .	» 21
Articolo 24 - Ruolo dei sovrintendenti. Attribuzioni in generale . . . . .	» 21
Articolo 25 - Ruolo degli ispettori. Attribuzioni in generale . . . . .	» 21
Articolo 26 - Ruolo speciale per mansioni di ufficio. Attribuzioni . . . . .	» 22

## CAPO III - PERSONALE AUSILIARIO.

Articolo 27 - Assunzione . . . . .	» 22
Articolo 28 - Corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia ausiliaria . . . . .	» 22
Articolo 29 - Disposizioni particolari . . . . .	» 23

TITOLO IV — ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO.  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE.  
PROGRESSIONE NEI RUOLI E NELLE QUALIFICHE

## CAPO I - NORME GENERALI.

Articolo 30 - Accesso ai ruoli del personale del Corpo . . . . .	» 23
Articolo 31 - Centro medico psico-tecnico . . . . .	» 24
Articolo 32 - Visite mediche e attitudinali . . . . .	» 24
Articolo 33 - Cause ostative per l'ammissione ai concorsi . . . . .	» 24
Articolo 34 - Concorsi circoscrizionali . . . . .	» 25
Articolo 35 - Istruzione e formazione professionale . . . . .	» 25

## CAPO II - ACCESSO AL RUOLO DELLE GUARDIE E DEGLI ASSISTENTI.

## CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGRESSIONE NEL RUOLO.

Articolo 36 - Modalità di accesso al ruolo delle guardie e degli assistenti . . . . .	» 26
---	------

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 37 - Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia	Pag. 26
Articolo 38 - Corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia . . . . .	» 27
Articolo 39 - Corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia riservato alle guardie ausiliarie . . . . .	» 29
Articolo 40 - Dimissione dai corsi di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia . . . . .	» 30
Articolo 41 - Progressione nel ruolo delle guardie e degli assistenti	» 31
Articolo 42 - Corso di aggiornamento per la nomina ad assistente capo	» 31
Articolo 43 - Dimissione dal corso di aggiornamento per la nomina ad assistente capo . . . . .	» 31
Articolo 44 - Decorrenza della promozione ad assistente capo . . . . .	» 31

## CAPO III - ACCESSO AL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI. CORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGRESSIONE NEL RUOLO.

Articolo 45 - Modalità di accesso al ruolo dei sovrintendenti . . . . .	» 32
Articolo 46 - Concorso interno per l'ammissione al corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente . . . . .	» 32
Articolo 47 - Corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente . . . . .	» 33
Articolo 48 - Dimissioni dal corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente . . . . .	» 34
Articolo 49 - Decorrenza della promozione a vice sovrintendente . . . . .	» 34
Articolo 50 - Progressione nel ruolo dei sovrintendenti . . . . .	» 34

## CAPO IV - ACCESSO AL RUOLO DEGLI ISPETTORI. CORSO DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGRESSIONE NEL RUOLO.

Articolo 51 - Modalità di accesso al ruolo degli ispettori . . . . .	» 35
Articolo 52 - Concorso pubblico per esami per l'ammissione ai corsi di istruzione e formazione professionale per la nomina a vice ispettore . . . . .	» 35
Articolo 53 - Corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a vice ispettore riservato ai vincitori del concorso provenienti dai candidati esterni . . . . .	» 36
Articolo 54 - Corso di formazione professionale per la nomina a vice ispettore riservato ai vincitori del concorso provenienti dal ruolo dei sovrintendenti . . . . .	» 38
Articolo 55 - Chiusura dei corsi per allievi vice ispettori e per vice ispettori in prova. Esame-colloquio finale. Nomina a vice ispettore	» 38
Articolo 56 - Dimissione dai corsi di istruzione e formazione professionale per la nomina a vice ispettore . . . . .	» 39
Articolo 57 - Progressione nel ruolo degli ispettori . . . . .	» 39
Articolo 58 - Trattamento economico dei partecipanti ai corsi . . . . .	» 40

---

 IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI
 

---

## CAPO V - SCRUTINI E GIUDIZIO COMPLESSIVO.

Articolo 59 - Norme relative agli scrutini . . . . .	Pag. 40
Articolo 60 - Rapporti informativi . . . . .	» 41
Articolo 61 - Giudizio complessivo . . . . .	» 41
Articolo 62 - Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo e del giudizio complessivo . . . . .	» 41

## CAPO VI - CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE.

Articolo 63 - Corsi di aggiornamento e di specializzazione . . . . .	» 42
Articolo 64 - Dimissioni dai corsi di specializzazione . . . . .	» 42

## CAPO VII - DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

Articolo 65 - Condizioni per alcune promozioni . . . . .	» 43
Articolo 66 - Promozioni per merito straordinario . . . . .	» 43
Articolo 67 - Accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena degli ispettori principali e ispettori capo . . . . .	» 43

## TITOLO V — DOVERI, RESPONSABILITÀ E DIRITTI

## CAPO I - DOVERI.

Articolo 68 - Comportamento in servizio e fuori servizio . . . . .	» 44
Articolo 69 - Comportamento nei confronti dei detenuti e degli internati . . . . .	» 44
Articolo 70 - Comportamento nei confronti di altro personale . . . . .	» 44
Articolo 71 - Doveri di subordinazione gerarchica . . . . .	» 44
Articolo 72 - Dovere verso il superiore e limite di tale dovere . . . . .	» 45
Articolo 73 - Orari e turni di servizio. Servizio straordinario . . . . .	» 45
Articolo 74 - Obbligo di residenza . . . . .	» 45
Articolo 75 - Obbligo di alloggiare in istituto o nella scuola. Pernottamento . . . . .	» 45
Articolo 76 - Obbligo di permanenza e reperibilità . . . . .	» 46
Articolo 77 - Incompatibilità . . . . .	» 46

## CAPO II - RESPONSABILITÀ.

Articolo 78 - Responsabilità . . . . .	» 46
--	------

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAPO III - DIRITTI.

*Sezione 1<sup>a</sup> - Diritti in generale.*

Articolo 79 - Funzioni. Qualifica. Matrimonio . . . . .	Pag. 47
Articolo 80 - Trattamento economico . . . . .	» 47
Articolo 81 - Riposo settimanale . . . . .	» 47
Articolo 82 - Congedi . . . . .	» 47
Articolo 83 - Aspettativa . . . . .	» 47
Articolo 84 - Mandato amministrativo e politico . . . . .	» 48
Articolo 85 - Disponibilità . . . . .	» 48
Articolo 86 - Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio	» 49
Articolo 87 - Trasferimenti . . . . .	» 49
Articolo 88 - Aggregazione . . . . .	» 50
Articolo 89 - Mensa, locali e servizi destinati al personale del Corpo	» 50
Articolo 90 - Tessera di riconoscimento . . . . .	» 51

*Sezione 2<sup>a</sup> - Diritti sindacali.*

Articolo 91 - Diritti sindacali . . . . .	» 51
Articolo 92 - Sindacati del Corpo . . . . .	» 51
Articolo 93 - Divieto di esercizio del diritto di sciopero . . . . .	» 51
Articolo 94 - Divieto di iscrizione ai partiti politici . . . . .	» 51
Articolo 95 - Aspettativa per motivi sindacali . . . . .	» 51
Articolo 96 - Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali . . . . .	» 52
Articolo 97 - Assenze dall'ufficio autorizzate per motivi sindacali .	» 52
Articolo 98 - Trattamento economico dei rappresentanti che si as- sentano dal servizio per motivi sindacali . . . . .	» 52
Articolo 99 - Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali . . . . .	» 52
Articolo 100 - Delega per la riscossione dei contributi sindacali .	» 53
Articolo 101 - Accordi sindacali . . . . .	» 53

## TITOLO VI — NORME SULLA DISCIPLINA

## CAPO I - RICOMPENSE.

Articolo 102 - Ricompense . . . . .	» 53
-------------------------------------	------

## CAPO II - SANZIONI DISCIPLINARI.

Articolo 103 - Principio di legalità . . . . .	» 54
Articolo 104 - Sanzioni disciplinari per il personale effettivo . .	» 54

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 105 - Sanzioni disciplinari per il personale ausiliario . . . . .	Pag. 54
Articolo 106 - Specificazione delle sanzioni . . . . .	» 54
Articolo 107 - Previsioni delle infrazioni: rinvio al regolamento di servizio . . . . .	» 55
Articolo 108 - Organi competenti ad infliggere le sanzioni . . . . .	» 55

## CAPO III - ORGANI COLLEGIALI DI DISCIPLINA.

Articolo 109 - Commissione consultiva . . . . .	» 56
Articolo 110 - Commissione regionale di disciplina . . . . .	» 56
Articolo 111 - Commissione centrale di disciplina . . . . .	» 57
Articolo 112 - Rinvio al regolamento di servizio . . . . .	» 57

## TITOLO VII — NORME PENALI PARTICOLARI

Articolo 113 - Giurisdizione penale . . . . .	» 58
Articolo 114 - Impiego arbitrario della forza fisica e dell'uso dei mezzi di coercizione. Atti di violenza . . . . .	» 58
Articolo 115 - Indebite prestazioni di detenuti o internati . . . . .	» 58
Articolo 116 - Abbandono del posto di servizio. Violazione di ordini . . . . .	» 58
Articolo 117 - Alterazione di armi o munizioni. Porto di armi non in dotazione . . . . .	» 59
Articolo 118 - Manifestazioni collettive . . . . .	» 59
Articolo 119 - Rivolta . . . . .	» 59
Articolo 120 - Associazione a fine di commettere il delitto di rivolta . . . . .	» 59
Articolo 121 - Giudizio direttissimo . . . . .	
Articolo 122 - Esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive . . . . .	» 60

## TITOLO VIII — SERVIZIO D'ISTITUTO

## CAPO I - SERVIZI PARTICOLARI.

Articolo 123 - Servizi di scorta, di traduzione e di piantonamento dei detenuti e degli internati . . . . .	» 60
Articolo 124 - Servizio di controllo di detenuti e di internati fuori dell'istituto . . . . .	» 60
Articolo 125 - Partecipazione al trattamento dei detenuti e degli internati . . . . .	» 61

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

CAPO II - ATTRIBUZIONI PARTICOLARI DEGLI APPARTENENTI AI RUOLI DEGLI ISPETTORI,  
DEI SOVRINTENDENTI, DELLE GUARDIE E DEGLI ASSISTENTI.

Articolo 126 - Attribuzioni dell'ispettore preposto al personale del Corpo negli istituti penitenziari . . . . .	Pag. 61
Articolo 127 - Attribuzioni degli ispettori in sottordine . . . . .	» 62
Articolo 128 - Attribuzioni dei sovrintendenti . . . . .	» 62
Articolo 129 - Attribuzioni degli assistenti . . . . .	» 62
Articolo 130 - Attribuzioni delle guardie . . . . .	» 63
Articolo 131 - Altre attribuzioni: rinvio al regolamento di servizio. Criteri generali . . . . .	» 63

## CAPO III - PERSONALE DEL CORPO ADDETTO ALLE SCUOLE PROFESSIONALI.

Articolo 132 - Attribuzioni . . . . .	» 63
---------------------------------------	------

## CAPO IV - VIGILANZA ESTERNA DEGLI ISTITUTI.

Articolo 133 - Concetto e forma della vigilanza esterna . . . . .	» 63
Articolo 134 - Affidamento della vigilanza esterna . . . . .	» 63
Articolo 135 - Vigilanza esterna affidata alle forze di polizia . . . . .	» 64
Articolo 136 - Vigilanza esterna affidata al personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria . . . . .	» 64

## CAPO V - USO E PORTO DELLE ARMI.

Articolo 137 - Uso delle armi . . . . .	» 64
Articolo 138 - Porto delle armi . . . . .	» 64

TITOLO IX — CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO.  
RIAMMISSIONE E RICHIAMO IN SERVIZIO

Articolo 139 - Cause di cessazione del rapporto di impiego . . . . .	» 64
Articolo 140 - Dispensa dal servizio . . . . .	» 65
Articolo 141 - Dispensa dal servizio per collocamento a riposo allo scadere della disponibilità . . . . .	» 65
Articolo 142 - Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età. Ruolo speciale per mansioni di ufficio . . . . .	» 65
Articolo 143 - Riammissione in servizio . . . . .	» 65
Articolo 144 - Richiamo in servizio . . . . .	» 65

## TITOLO X — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 145 - Mutamento di denominazione . . . . .	» 66
Articolo 146 - Inquadramento del personale . . . . .	» 66

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Articolo 147 - Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia . . . . .	Pag. 66
Articolo 148 - Corsi di riqualificazione . . . . .	» 67
Articolo 149 - Posizione ausiliaria, riserva e congedo assoluto . . . . .	» 67
Articolo 150 - Norme transitorie in materia di giurisdizione . . . . .	» 67
Articolo 151 - Pendenza di procedimenti disciplinari . . . . .	» 68
Articolo 152 - Condono disciplinare . . . . .	» 68
Articolo 153 - Regolamento di servizio . . . . .	» 68
Articolo 154 - Emanazione dei decreti delegati . . . . .	» 68
Articolo 155 - Amministrazione e contabilità . . . . .	» 68
Articolo 156 - Copertura dell'onere finanziario . . . . .	» 69

## TABELLE

TABELLA A - SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI PER GLI ISTITUTI ED I SERVIZI DI PREVENZIONE E PENA PER ADULTI . . . . .	» 73
TABELLA B - RUOLO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA . . . . .	» 74
TABELLA C - INQUADRAMENTO DEL PERSONALE EFFETTIVO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E DI QUELLO DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE NEI RUOLI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA . . . . .	» 75
TABELLA D - TABELLA DI EQUIPARAZIONE FRA LE QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA CON QUELLE DELLA POLIZIA DI STATO . . . . .	» 76

## PROPOSTA DI LEGGE

## TITOLO I

ISTITUZIONE DEL CORPO DEGLI  
AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA  
DISPOSIZIONI GENERALI

## ART. 1.

*(Istituzione del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria).*

È istituito il Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Il Corpo è posto alle dipendenze del Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, ha carattere civile, ha ordinamento speciale e organizzazione e disciplina rispondenti ai propri compiti istituzionali.

Il Corpo fa parte delle forze di polizia.

Agli appartenenti al Corpo, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

## ART. 2.

*(Scioglimento del Corpo degli agenti di custodia e soppressione del ruolo delle vigilatrici penitenziarie).*

Il Corpo degli agenti di custodia è disciolto e il ruolo delle vigilatrici penitenziarie è soppresso.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e quello del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie entrano a far parte del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, secondo le norme sull'inquadramento di cui al successivo articolo 146.

## ART. 3.

*(Compiti istituzionali del Corpo).*

Il Corpo degli agenti di polizia penitenziaria attende alla custodia e alla vigilanza dei detenuti e degli internati e contribuisce al mantenimento della sicurezza, dell'ordine e della disciplina degli istituti penitenziari. Attende, altresì, ai servizi di vigilanza e di controllo nei confronti dei sottoposti a misure limitative della libertà personale previsti dalla presente legge.

Gli appartenenti al Corpo collaborano, nei casi previsti dalla presente legge e con le modalità stabilite dal regolamento di servizio, con gli altri operatori penitenziari alle attività di osservazione e di trattamento dei condannati e degli internati.

## ART. 4.

*(Concorso del Corpo nell'espletamento dei servizi di ordine e di sicurezza pubblica e di pubblico soccorso).*

Ai sensi dei commi secondo ed ultimo dell'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, il prefetto, nell'osservanza delle norme dettate dal regolamento di servizio, può chiedere il concorso di personale appartenente al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

## ART. 5.

*(Personale del Corpo).*

Il personale maschile e quello femminile del Corpo espletano i servizi di istituto con parità di attribuzioni, di funzioni, di trattamento economico e di progressione in carriera.

La custodia e la vigilanza delle sottoposte a misure detentive e limitative della libertà personale è affidata al personale femminile del Corpo.

## ART. 6.

*(Destinazione e impiego degli appartenenti al Corpo).*

Gli appartenenti al Corpo, in aderenza ai compiti istituzionali delineati nel precedente articolo 3, sono destinati agli istituti penitenziari.

Essi possono essere destinati, altresì: all'ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena, ai provveditorati regionali penitenziari, alle scuole professionali, ai magazzini del Corpo.

Essi non possono essere comandati o distaccati presso altre amministrazioni statali o presso enti pubblici, né possono essere trasferiti ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o presso altre amministrazioni statali fatta eccezione per i casi di cui al successivo articolo 85, secondo e quarto comma.

Agli uffici di cui al secondo comma, debbono, di preferenza, essere assegnati gli appartenenti al ruolo speciale per mansioni di ufficio.

Gli appartenenti al Corpo non possono essere impiegati in compiti che non sono attinenti al servizio di istituto, salvo le diverse disposizioni della presente legge.

## ART. 7.

*(Dotazioni. Magazzini del Corpo).*

Le attrezzature, l'armamento, gli strumenti, i mezzi, gli equipaggiamenti e ogni altra dotazione del disciolto Corpo degli agenti di custodia sono attribuiti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Per la conservazione e la distribuzione del vestiario, degli equipaggiamenti e del casermaggio, sono istituiti appositi magazzini del Corpo che dipendono direttamente dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena.

Le sedi dei magazzini del Corpo sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

La direzione dei magazzini è affidata ad un impiegato del ruolo direttivo ammi-

nistrativo, il quale, nei confronti del personale dipendente, ha gli stessi poteri e doveri attribuiti dalle norme legislative e regolamentari ai direttori di istituto.

## ART. 8.

*(Armamento e divise uniformi).*

L'armamento in dotazione al personale del Corpo è stabilito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentito il Comitato nazionale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Il modello delle divise uniformi, il vestiario, gli oggetti di corredo e il casermaggio per gli appartenenti al Corpo sono determinati con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo di cui al successivo articolo 15. Con lo stesso decreto il Ministro determina i criteri concernenti l'obbligo e le modalità d'uso delle divise uniformi degli appartenenti al Corpo.

Sulle divise uniformi le stellette sono sostituite dall'emblema della Repubblica italiana.

Le divise uniformi e il rinnovo periodico delle medesime sono concessi a titolo gratuito.

## ART. 9.

*(Esonero dal servizio militare di leva e dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale).*

Gli appartenenti al personale effettivo del Corpo sono dispensati dalla chiamata alle armi per servizio di leva, dai richiami alle armi per istruzione o mobilitazione generale o parziale. In caso di mobilitazione generale o parziale, rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria.

Il servizio prestato dagli appartenenti al personale effettivo del Corpo per non meno di dodici mesi, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi, è conside-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

rato, ad ogni effetto, come adempimento degli obblighi di leva.

Gli appartenenti al personale del Corpo che hanno cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di età previsto per il collocamento a riposo, vengono iscritti in un apposito ruolo. Essi rimangono a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria e si applicano nei loro confronti, per il richiamo in servizio, le norme di cui al successivo articolo 144.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche al personale ausiliario cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.

Gli appartenenti al personale del Corpo che hanno cessato dal servizio per destituzione, per decadenza dall'impiego o per passaggio ad altra amministrazione statale, vengono posti a disposizione dei distretti militari competenti.

## TITOLO II

ORGANIZZAZIONE STRUTTURALE  
E FUNZIONALE DEL CORPO

## CAPO I.

ORGANI CENTRALI, DECENTRATI E PERIFERICI  
DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA IN CUI  
IL CORPO È STRUTTURATO.

## ART. 10.

(Specificazione).

Il Corpo degli agenti di polizia penitenziaria è strutturato nell'ambito di un ufficio del personale della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena, dei provveditorati regionali per gli istituti di prevenzione e pena e delle direzioni degli istituti di prevenzione e pena.

Apposite scuole sono destinate all'istruzione e alla formazione professionale degli appartenenti al Corpo, nonché al loro aggiornamento e specializzazione.

## ART. 11.

(Ufficio del personale).

L'ufficio del personale è articolato in reparti. Ad uno dei reparti fa capo il personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

All'ufficio del personale è preposto un impiegato del ruolo dirigente amministrativo degli istituti di prevenzione e pena con qualifica di dirigente superiore e vi sono applicati esclusivamente impiegati dei ruoli direttivi, di concetto ed esecutivo degli istituti di prevenzione e pena, nonché appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Al reparto di cui al precedente comma primo, è preposto un impiegato del ruolo dirigente amministrativo con qualifica di dirigente superiore. Il direttore di tale reparto, in conformità delle superiori direttive, provvede ad amministrare il Corpo e a disciplinarne i compiti istituzionali. Attende ai servizi relativi all'assunzione, all'istruzione, alla formazione professionale, nonché alla progressione in carriera del personale del Corpo. Sovrintende ai servizi tecnici e amministrativi del Corpo.

## ART. 12.

(Provveditorati regionali  
per gli istituti di prevenzione e pena).

Sono istituiti i provveditorati per gli istituti di prevenzione e pena nelle sedi di cui alla tabella A allegata alla presente legge, che esercitano le loro competenze nelle circoscrizioni regionali in essa indicate.

I provveditorati regionali sono organi decentrati della Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena e da essi dipendono tutti gli istituti e servizi ubicati nel territorio delle loro circoscrizioni. Essi sono organizzati nei seguenti settori operativi:

1) affari generali, amministrazione e contabilità;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

2) organizzazione e funzionamento degli istituti e dei servizi per adulti;

3) organizzazione e funzionamento degli istituti e dei servizi per minorenni;

4) personale civile;

5) personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

A ciascun provveditorato è preposto un impiegato del ruolo dirigente amministrativo degli istituti di prevenzione e pena, con qualifica di dirigente superiore e con funzioni di provveditore regionale, il quale dipende gerarchicamente dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena. A ciascun provveditorato è assegnato un impiegato del ruolo dirigente amministrativo degli istituti di prevenzione e pena con qualifica di primo dirigente e con funzioni di vice provveditore regionale. A ciascun settore operativo del provveditorato è preposto un impiegato dei ruoli direttivi degli istituti di prevenzione e pena. A ciascun provveditorato è assegnato personale dei vari ruoli dell'amministrazione penitenziaria e del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria in misura adeguata alle esigenze, da reperire nell'ambito alle dotazioni organiche vigenti.

Le funzioni ispettive, previste dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, sono svolte dagli impiegati dei ruoli dirigenti amministrativi degli istituti di prevenzione e pena con qualifica di dirigente generale e con funzioni di ispettore generale capo.

Le ispezioni sui provveditorati regionali sono effettuate dagli ispettori generali capo appartenenti al ruolo dirigente amministrativo degli istituti di prevenzione e pena di cui alla tabella B allegata alla presente legge.

Agli ispettori generali capo è affidato, nell'ambito delle competenze attribuite ai rispettivi ruoli, lo svolgimento di ispezioni sui singoli istituti o servizi, nonché di inchieste sul personale secondo le direttive del Ministro o del direttore generale.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto emanato ai sensi del successivo articolo 154, provvede a stabilire le attribuzioni del provveditore con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) tutte le attribuzioni demandate dalle leggi vigenti al direttore del centro di rieducazione per minorenni, sono trasferite al provveditore regionale;

b) le funzioni amministrative concernenti il personale dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti e servizi penitenziari, demandate dalle leggi vigenti al procuratore generale della Repubblica e al procuratore della Repubblica, sono trasferite al provveditore generale;

c) le attribuzioni generali, amministrative e contabili, le attribuzioni concernenti l'organizzazione e il funzionamento degli istituti e dei servizi per adulti e minorenni, le attribuzioni concernenti il personale civile e il personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, da demandare al provveditore regionale, devono rispondere al criterio del più ampio decentramento amministrativo.

## ART. 13.

*(Direzioni degli istituti di prevenzione e pena).*

Gli istituti di prevenzione e pena per adulti e gli istituti per minorenni sono alla diretta dipendenza gerarchica del provveditore regionale competente per territorio.

I direttori di detti istituti, nei confronti del dipendente personale del Corpo, esercitano, in quanto compatibili con la presente legge, le stesse funzioni loro demandate dalle leggi nei confronti dell'altro personale civile da essi dipendente, nonché quelle previste dalle vigenti norme sull'ordinamento penitenziario, dalla presente legge e dal regolamento di servizio.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 14.

*(Scuole professionali).*

Le scuole professionali di cui all'ultimo comma del precedente articolo 10, dipendono direttamente dalla Direzione generale degli istituti di prevenzione e pena.

La direzione delle scuole è affidata ad un impiegato del ruolo dirigente amministrativo con qualifica non inferiore a dirigente superiore.

## CAPO II.

## COMMISSIONE CENTRALE PER IL CORPO.

## ART. 15.

*(Composizione della Commissione centrale).*

È istituita, presso il Ministero di grazia e giustizia la Commissione centrale per il Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

La Commissione è presieduta dal Ministro di grazia e giustizia, o da un sottosegretario da lui delegato, ed è composta:

a) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena;

b) dal capo dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena;

c) da un provveditore regionale penitenziario;

d) da un impiegato del ruolo dirigente amministrativo, direttore di un istituto penitenziario, da un impiegato del ruolo dirigente sanitario e da uno degli esperti indicati nel comma quarto dell'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nominati con decreto del Ministro di grazia e giustizia;

e) da quattro rappresentanti del personale del Corpo in servizio negli istituti penitenziari eletti direttamente dagli appartenenti al Corpo secondo modalità stabilite dal regolamento di servizio;

f) da un rappresentante del Ministero del tesoro, il quale partecipa alla riunione della Commissione quando sono in programma proposte di spesa da prevedere in bilancio.

Contestualmente e con la stessa procedura indicata dalla precedente lettera e) vengono eletti i supplenti di cui alla stessa lettera e), che sostituiscono i titolari in caso di loro assenza o impedimento.

I componenti di cui alle lettere a) e c), nei casi di assenza o legittimo impedimento, sono sostituiti da coloro che ne fanno le veci; il componente di cui alla lettera b) è sostituito dal direttore del reparto che amministra il Corpo.

I componenti di cui alla lettera d), nei casi di assenza o legittimo impedimento, sono sostituiti da coloro che, in precedenza, sono stati designati a tale scopo.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del ruolo direttivo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena con qualifica non inferiore a direttore di sezione, addetto all'Ufficio centrale del Corpo, il quale non può esercitare contemporaneamente le funzioni di segretario della Commissione centrale di disciplina di cui al successivo articolo 111.

La Commissione dura in carica tre anni. I suoi membri possono essere riconfermati in modo consecutivo una sola volta.

## ART. 16.

*(Compiti consultivi della Commissione centrale per il Corpo).*

La Commissione centrale per il Corpo è un organo consultivo del Ministro di grazia e giustizia nelle seguenti materie:

1) iniziative relative a disegni di legge, regolamenti e provvedimenti amministrativi di carattere generale attinenti allo stato giuridico, previdenziale e assistenziale del Corpo;

2) modalità per lo svolgimento dei concorsi e dei corsi di istruzione e formazione professionale per la nomina nei ruoli del Corpo; modalità per lo svolgi-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mento dei corsi di aggiornamento professionale e di specializzazione;

3) istituzione e soppressione, ordinamento e programmazione delle scuole professionali per il Corpo;

4) ogni altra questione relativa al trattamento penitenziario, alla sicurezza, all'ordine e alla disciplina degli istituti di prevenzione e pena che comunque interessano i compiti istituzionali del Corpo.

I predetti pareri devono essere espressi entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il Ministro di grazia e giustizia ha la facoltà di provvedere. In caso di grave ed urgente necessità, il Ministro di grazia e giustizia può stabilire un termine più breve.

## ART. 17.

*(Compiti amministrativi della Commissione centrale per il Corpo).*

La Commissione centrale per il Corpo esercita, nei confronti degli appartenenti al Corpo, oltre le attribuzioni demandate dalla presente legge, anche tutte le altre che le norme relative agli impiegati civili dello Stato demandano ai Consigli di amministrazione di cui all'articolo 146 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni e integrazioni.

## ART. 18.

*(Adunanze della Commissione centrale. Rapporti con il Consiglio di amministrazione).*

La Commissione centrale per il Corpo si riunisce almeno una volta al mese; almeno ogni trimestre delibera, con provvedimento motivato, sul conferimento, in tutto o in parte, dei posti disponibili per promozioni e, in caso affermativo, procede agli scrutini.

Per la validità delle deliberazioni della Commissione è necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il direttore generale degli istituti di prevenzione e pena ogni anno riferisce al Consiglio di amministrazione del Ministero di grazia e giustizia, oltre che in merito a quanto prescritto dall'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, anche in merito all'attività svolta dalla Commissione centrale per il Corpo ai sensi del precedente articolo 17.

## TITOLO III

ORDINAMENTO DEL PERSONALE  
DEL CORPO

## CAPO I.

## DISTINZIONE DEL PERSONALE.

## ART. 19.

*(Personale effettivo ed ausiliario del Corpo).*

Il personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria si distingue in personale effettivo e personale ausiliario.

## CAPO II.

## PERSONALE EFFETTIVO.

## ART. 20.

*(Personale effettivo del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria).*

Il personale effettivo del Corpo si suddivide nei seguenti ruoli:

a) ruolo delle guardie e degli assistenti;

b) ruolo dei sovrintendenti;

c) ruolo degli ispettori.

È istituito un ruolo speciale per mansioni d'ufficio.

## ART. 21.

*(Dotazioni organiche).*

La dotazione organica dei ruoli delle guardie e degli assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori, è fissata nella tabella C allegata alla presente legge ed è raggiunta in un periodo di cinque anni.

## ART. 22.

*(Gerarchia).*

La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria è determinata come segue: ispettori, sovrintendenti, assistenti e guardie.

Gli appartenenti al ruolo speciale per mansioni di ufficio e le guardie ausiliarie sono rispettivamente assimilati, agli effetti gerarchici, agli ispettori e alle guardie.

## ART. 23.

*(Ruolo delle guardie e degli assistenti. Attribuzioni in generale).*

Il ruolo delle guardie e degli assistenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) guardia;
- b) guardia scelta;
- c) assistente;
- d) assistente capo.

Gli appartenenti al ruolo delle guardie e degli assistenti svolgono mansioni esecutive in ordine ai compiti istituzionali del Corpo con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerente alle qualifiche possedute.

Alle guardie, alle guardie scelte e agli assistenti sono attribuite le qualità di

agente di pubblica sicurezza e agente di polizia giudiziaria. Agli assistenti capo sono attribuite le qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

## ART. 24.

*(Ruolo dei sovrintendenti. Attribuzioni in generale).*

Il ruolo dei sovrintendenti è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice sovrintendente;
- b) sovrintendente;
- c) sovrintendente principale;
- d) sovrintendente capo.

Agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le stesse mansioni esecutive conferite agli appartenenti al ruolo delle guardie e degli assistenti, ma con un più alto livello di professionalità e responsabilità.

Al personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti sono attribuite le qualità di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

## ART. 25.

*(Ruolo degli ispettori. Attribuzioni in generale).*

Il ruolo degli ispettori è articolato in quattro qualifiche, che assumono le seguenti denominazioni:

- a) vice ispettore;
- b) ispettore;
- c) ispettore principale;
- d) ispettore capo.

Gli appartenenti al ruolo degli ispettori svolgono mansioni di concetto in or-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

dine ai compiti istituzionali del Corpo con il margine di iniziativa e di discrezionalità inerenti alle qualifiche professionali possedute.

Gli ispettori capo possono essere incaricati della reggenza delle case mandamentali.

Al personale appartenente al ruolo degli ispettori sono attribuite le qualità di agente di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria.

## ART. 26.

*(Ruolo speciale per mansioni di ufficio. Attribuzioni).*

Al personale appartenente al ruolo speciale per mansioni di ufficio di cui al comma secondo del precedente articolo 20 e al comma secondo del successivo articolo 142, sono attribuite mansioni di segreteria e di contabilità o equivalenti.

## CAPO III.

## PERSONALE AUSILIARIO.

## ART. 27.

*(Assunzione).*

Il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad assumere annualmente nel Corpo, nei limiti delle vacanze esistenti nel ruolo delle guardie e degli assistenti e, in ogni caso, in numero non superiore a tremila unità, un contingente di guardie ausiliarie tratto dai giovani iscritti nelle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, che facciano nello stesso anno domanda ed abbiano ottenuto i nulla osta delle competenti autorità militari.

L'entità del contingente da reclutare viene stabilito annualmente con decreto

del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro della difesa.

Il servizio delle guardie ausiliarie di polizia penitenziaria è, a tutti gli effetti, servizio militare di leva; la sua durata è uguale a quella della ferma di leva per l'esercito.

Gli aspiranti guardie ausiliarie devono essere in possesso degli stessi requisiti previsti dal comma primo del successivo articolo 37 per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo delle guardie e degli assistenti e devono preventivamente sottoporsi agli accertamenti psico-fisico-attitudinali di cui al successivo articolo 32.

Se risultati idonei, conseguono la nomina a guardie ausiliarie in prova che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia. Essi sono assegnati dal Ministero all'apposita scuola di cui al successivo articolo 35, primo comma, numero 1), per frequentare il corso di preparazione professionale per la nomina a guardia ausiliaria di cui al successivo articolo 28.

## ART. 28.

*(Corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia ausiliaria).*

Il corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia ausiliaria ha la durata di tre mesi.

All'atto dell'ingresso nella scuola, le guardie ausiliarie in prova prestano la solenne promessa di cui all'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il rifiuto di prestare la solenne promessa comporta l'esonero dal servizio nel Corpo e il collocamento a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva.

Il corso è destinato allo studio e alla pratica delle seguenti materie e discipline:

a) nozioni di diritto procedurale e di ordinamento giudiziario, con particolare riferimento agli argomenti di interesse professionale;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

b) nozioni di ordinamento penitenziario;

c) ordinamento del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria;

d) educazione fisica e tecniche di difesa personale;

e) addestramento formale, conoscenza ed uso delle armi.

Terminato il corso, le guardie ausiliarie in prova sono ammesse a sostenere un esame-colloquio sulle materie e discipline di cui al precedente quarto comma.

Coloro che superano l'esame-colloquio, sono iscritti dalla commissione esaminatrice in una graduatoria di merito formata secondo il punteggio riportato.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria e provvede alla nomina a guardie ausiliarie. Coloro che non conseguono la idoneità, sono esonerati dal servizio nel Corpo e collocati a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva.

Le guardie ausiliarie di nuova nomina sono assegnate dal Ministero di grazia e giustizia esclusivamente agli istituti penitenziari e possono essere adibite solo ai servizi stabiliti dal Ministero, scelti fra quelli previsti dalla presente legge e dal regolamento di servizio.

Le guardie ausiliarie, prima di lasciare la scuola, prestano giuramento ai sensi del comma secondo dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Coloro che hanno prestato giuramento assumono la qualifica di guardie ausiliarie del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, nonché la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.

Il rifiuto di prestare giuramento comporta l'esonero dal servizio nel Corpo e il collocamento a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva.

## ART. 29.

*(Disposizioni particolari).*

Le guardie ausiliarie del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, sono collocate in congedo illimitato al termine del periodo di servizio. All'atto del collocamento in congedo, coloro che ne facciano richiesta e abbiano prestato lodevole servizio, possono essere trattenute per un altro anno, con la qualifica di guardie ausiliarie di polizia penitenziaria e possono essere immesse nel ruolo delle guardie e degli assistenti ai sensi del successivo articolo 39.

La legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni, è abrogata.

## TITOLO IV

ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO. ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGRESSIONE NEI RUOLI E NELLE QUALIFICHE

## CAPO I.

## NORME GENERALI.

## ART. 30.

*(Accesso ai ruoli del personale del Corpo).*

Ai ruoli del personale appartenente al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria si accede esclusivamente mediante i concorsi e il superamento dei corsi di istruzione e di formazione professionale previsti dalla presente legge a cui sono ammessi i vincitori dei concorsi o, relativamente all'accesso al ruolo delle guardie e degli assistenti, anche mediante l'incorporamento delle guardie ausiliarie ai sensi del successivo articolo 39.

La composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici e i criteri per la valutazione della documentazione richiesta ai candidati sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono composte ai sensi dell'articolo 3, terzo e quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e ne fanno parte soltanto gli impiegati dei ruoli direttivi e dirigenziali.

In quanto compatibili si applicano, nella materia dei concorsi, le norme in merito vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

## ART. 31.

*(Centro medico psico-tecnico per l'accertamento della idoneità psico-fisica e attitudinale ai compiti istituzionali del Corpo).*

È istituito, con sede in Roma, un centro medico psico-tecnico per l'accertamento della idoneità psico-fisica e attitudinale ai compiti istituzionali del Corpo. Il centro dipende dall'amministrazione penitenziaria.

L'organizzazione e il funzionamento del centro, i criteri da seguire per l'accertamento della idoneità psico-fisica e attitudinale, la scelta e l'assegnazione del personale medico e paramedico specializzato nella selezione professionale e del personale amministrativo sono disciplinati dal regolamento di servizio.

Al centro è preposto un impiegato del ruolo dirigenziale sanitario degli istituti di prevenzione e pena con qualifica non inferiore a primo dirigente.

I requisiti psico-fisici e attitudinali di cui debbono essere in possesso gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia.

## ART. 32.

*(Visite mediche e attitudinali).*

Coloro che sono stati ammessi a partecipare al concorso pubblico per l'accesso al ruolo delle guardie e assistenti e

coloro che, quali candidati esterni, sono stati ammessi a partecipare al concorso pubblico per l'accesso al ruolo degli ispettori sono, su invito del Ministero di grazia e giustizia, sottoposti in via preliminare all'accertamento della idoneità fisica generica.

L'accertamento ha luogo presso gli istituti di prevenzione e pena indicati dal Ministero e viene effettuato dal sanitario dell'istituto che rilascia un certificato di sana e robusta costituzione.

Coloro che sono stati riconosciuti idonei vengono invitati dal Ministero a presentarsi al centro medico psico-tecnico di cui al precedente articolo 31.

Sono avviati al centro, su disposizione del Ministero, in conformità da quanto in materia è stabilito dal regolamento di servizio, gli appartenenti al Corpo per i quali si ravvisa la necessità di una verifica dell'idoneità psico-fisica e attitudinale ai compiti istituzionali del Corpo.

## ART. 33.

*(Cause ostative all'ammissione ai concorsi).*

Riguardo all'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso al ruolo delle guardie e degli assistenti e a quello degli ispettori, non si applicano, per quanto riguarda i candidati esterni:

a) le disposizioni di legge relative all'aumento del limite di età per l'ammissione ai pubblici impieghi;

b) le norme previste dagli articoli 26-*quater* e 26-*quinquies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 633, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33;

c) le norme previste dall'articolo 200, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Non sono ammessi ai predetti concorsi coloro che:

a) in precedenti concorsi, per due volte non abbiano conseguito l'idoneità;

b) siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo;

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

c) siano stati espulsi dalle forze armate o dai corpi militarmente organizzati;

d) siano stati esonerati dal servizio di guardia ausiliaria nel Corpo degli agenti di polizia penitenziaria ai sensi del successivo articolo 105, secondo e terzo comma;

e) siano stati destituiti o dispensati dal servizio nel Corpo ai sensi della presente legge, o dall'impiego presso l'Amministrazione penitenziaria ai sensi degli articoli 2, quinto comma, e 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

f) siano decaduti dall'impiego nel Corpo o dall'impiego presso l'amministrazione penitenziaria o altra amministrazione dello Stato, ai sensi dell'articolo 127, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

g) siano stati dimessi dal corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia nella ipotesi di cui ai commi quarto e sedicesimo del successivo articolo 38 o dal corso di formazione e istruzione professionale per la nomina a vice ispettore nella ipotesi di cui ai commi quinto e sesto del successivo articolo 55;

h) abbiano riportato condanna definitiva per delitto non colposo o siano stati sottoposti a misure di sicurezza personale o di prevenzione.

## ART. 34.

*(Concorsi circoscrizionali).*

I concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria sono di preferenza banditi per i posti disponibili negli istituti, uffici o organi di cui al precedente articolo 10, aventi sede in determinate regioni o gruppi di regioni, salva la facoltà di tutti i cittadini di parteciparvi.

Ottenuta la nomina alla qualifica iniziale del ruolo i vincitori del concorso sono destinati a prestare servizio nell'am-

bito della regione o del gruppo di regioni predeterminati per il tempo indicato nel bando di concorso che, in ogni caso, non può superare i cinque anni.

## ART. 35.

*(Istruzione e formazione professionale).*

Le scuole di istruzione per la formazione del personale sono le seguenti:

- 1) scuole per guardie ausiliarie;
- 2) scuole per guardie effettive;
- 3) istituti per sovrintendenti;
- 4) istituti per ispettori;
- 5) centri di specializzazione, addestramento e aggiornamento.

Le scuole, gli istituti e i centri sono destinati all'espletamento dei corsi professionali di cui alla presente legge.

La formulazione dei programmi, i metodi di insegnamento e di studio, il rapporto numerico fra docenti e allievi, la previsione e la conduzione delle prove pratiche, devono rispondere al fine di conseguire la più alta preparazione professionale del personale e di promuovere il senso di responsabilità e capacità di iniziativa.

Per le materie che corrispondono a quelle di insegnamento nelle scuole secondarie di primo e secondo grado, per le materie tecnico-professionali, per le materie specialistiche e per l'addestramento professionale e l'uso delle armi, vengono formati elenchi che comprendono docenti di scuole secondarie di primo e secondo grado e di istituti specializzati, di ruolo o abilitati, nonché docenti universitari, magistrati, funzionari dirigenziali dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni o enti locali o ufficiali subalterni delle forze armate.

Detti elenchi vengono formati da una apposita commissione costituita dal direttore della scuola, istituto o centro, che la presiede, dal provveditore agli studi, dal provveditore regionale penitenziario, dal

presidente del tribunale ordinario, dal presidente del tribunale per minorenni, dal presidente della sezione di sorveglianza, dal presidente del tribunale amministrativo regionale, da un esponente della regione, o loro delegati, della circoscrizione ove ha sede la scuola, l'istituto o il centro.

La scelta dei docenti è fatta dal Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena, sentito il direttore della scuola, dell'istituto o del centro, presso cui sono chiamati a svolgere la loro attività.

I docenti che sono chiamati a svolgere attività a tempo pieno costituiscono l'organico del personale insegnante presso ciascun istituto o scuola o centro. I docenti predetti possono essere collocati nella posizione di fuori ruolo dall'amministrazione di appartenenza e il servizio prestato presso l'istituto o scuola o centro è riconosciuto ad ogni effetto nell'ambito del ruolo di provenienza. Gli incarichi hanno la durata del corso e sono rinnovabili.

Fuori dei casi in cui il personale fruisca di regolare retribuzione per l'insegnamento presso gli istituti o scuole o centri del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, viene corrisposto un compenso determinato in base all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1972, n. 472, concernente la Scuola superiore della pubblica amministrazione.

Il collegio dei docenti, al termine dei corsi professionali, si insedia, a tutti gli effetti, in funzione di commissione esaminatrice. Il direttore della scuola, istituto o centro, presiede l'uno e l'altra. Le funzioni di segretario della commissione esaminatrice sono disimpegnate da un impiegato della direzione della scuola, istituto o centro.

Il regolamento interno di ciascun istituto o scuola o centro è predisposto da una commissione composta dal direttore, che la presiede, dal funzionario responsabile della gestione contabile, dall'ispettore preposto al personale del Corpo, dal capellano e dal sanitario. Essa è approvata con decreto del Ministro di grazia e giu-

stizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo.

Il regolamento interno disciplina l'organizzazione e il funzionamento della scuola o istituto o centro.

Per tutta la durata di ciascun corso professionale, i partecipanti agli stessi, non possono essere impiegati, per nessun motivo, anche se per breve tempo, in qualunque servizio fuori o nell'interno della scuola o istituto o centro.

## CAPO II.

ACCESSO AL RUOLO DELLE GUARDIE E DEGLI ASSISTENTI. CORSI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGRESSIONE NEL RUOLO.

### ART. 36.

*(Modalità di accesso al ruolo delle guardie e degli assistenti).*

L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo delle guardie e degli assistenti avviene:

a) mediante pubblico concorso per esami e il superamento di un apposito corso di istruzione e formazione professionale della durata di dodici mesi, al quale sono ammessi i vincitori del concorso;

b) mediante la partecipazione e il superamento di un apposito corso di formazione professionale della durata di sei mesi riservato alle guardie ausiliarie che ne facciano domanda.

### ART. 37.

*(Concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia).*

Al concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso di istruzione e for-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

mazione professionale per la nomina a guardia, possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) buona condotta;
- 3) diploma di istruzione secondaria di primo grado;
- 4) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 28;
- 5) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai compiti istituzionali del Corpo.

Fino al venti per cento dei posti disponibili nel concorso può essere riservato ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dalle armi o servizi dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto.

Se i posti riservati alla categoria di cui al precedente comma non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti previsti per l'altra categoria.

Il servizio prestato in ferma volontaria o rafferma nella forza armata di provenienza è utile, per la metà o per non oltre tre anni, ai fini della decorrenza dell'anzianità nella qualifica iniziale. Le specializzazioni conseguite dai volontari nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Nel bando di concorso sono indicate le aliquote di posti messi a concorso rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile, le quali sono stabilite in ordine rispettivamente alle esigenze degli istituti o sezioni di istituto per uomini e per donne.

Gli esami di concorso consistono in una prova scritta e in un colloquio. La prova scritta consiste in un componimento

in materia di cultura generale. Il colloquio verte sulle seguenti materie:

- a) nozioni elementari di diritto e procedura penale;
- b) nozioni sull'ordinamento penitenziario e di legislazione minorile riguardante i soggetti in età evolutiva con devianza di tipo criminale;
- c) ordinamento del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Il colloquio sulla materia di cui alla lettera a) deve essere limitato agli argomenti di interesse professionale.

Espletate le prove, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato. Nella formulazione della graduatoria, a parità di merito, costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio di leva nel Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria, dichiara i vincitori e gli idonei del concorso e conferisce ai candidati vincitori la nomina ad allievo guardia.

L'allievo guardia che non si presenta alla scuola nel termine stabilito decade dalla nomina e dall'impiego. Se il motivo è dovuto ad infermità o altra causa di forza maggiore e l'allievo guardia non si è potuto presentare alla scuola entro i quindici giorni iniziali del corso, l'interessato può essere ammesso a partecipare al primo corso successivo. I provvedimenti relativi sono adottati dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

## ART. 38.

*(Corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia).*

Gli allievi guardie sono chiamati a frequentare presso l'apposita scuola dell'Amministrazione un corso di istruzione e formazione professionale della durata di dodici mesi, che si articola in tre periodi.

Il primo periodo, che ha la durata di sei mesi, si svolge nella scuola ed è destinato allo studio e alla pratica delle seguenti materie e discipline:

a) Costituzione della Repubblica e diritti e doveri dei cittadini;

b) nozioni di diritto e procedura penale, di ordinamento giudiziario e di legislazione minorile con riferimento agli argomenti di interesse professionale;

c) nozioni di ordinamento penitenziario;

d) nozioni di criminologia limitatamente alle cause della devianza di tipo criminale;

e) nozioni sulle metodologie di osservazione scientifica della personalità e di trattamento rieducativo e tecniche di conoscenza individuale dei detenuti e degli internati;

f) ordinamento del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria;

g) educazione fisica e tecniche di difesa personale;

h) addestramento formale, conoscenza ed uso delle armi.

Al termine del primo periodo, il collegio dei docenti esprime un giudizio globale di idoneità di ciascun allievo guardia ai compiti istituzionali del Corpo sulla base dei dati di personalità forniti e dei risultati conseguiti nelle materie di studio e nelle prove pratiche. Il giudizio è comunicato al Ministero a cura del direttore della scuola.

Il Ministro di grazia e giustizia conferisce agli allievi guardie, per i quali è stato espresso giudizio positivo, la nomina a guardia in prova. Dichiara dimessi dal corso gli allievi guardie per i quali è stato espresso giudizio negativo. Il provvedimento di dimissione comporta la cessazione del rapporto di impiego.

All'atto della nomina le guardie in prova pronunciano la solenne promessa di cui all'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto di prestare la

solenne promessa comporta la decadenza dall'impiego.

Prestata la solenne promessa le guardie in prova vengono ammesse al secondo periodo del corso che ha la durata di quattro mesi e che consiste in un tirocinio pratico presso uno o più istituti penitenziari preventivamente designati a tale scopo dal Ministero. Durante tale periodo ciascuna guardia in prova prende cognizione dei più importanti servizi d'istituto sotto il costante controllo del personale addetto agli stessi e senza assunzione di responsabilità dirette.

A cura del direttore o dei direttori degli istituti presso cui ciascuna guardia in prova ha svolto tirocinio, è redatta una relazione informativa individuale che viene inviata alla direzione della scuola.

Il terzo periodo, che si svolge nella scuola di provenienza, è dedicato alla verifica del tirocinio e al perfezionamento della preparazione professionale, sulla base degli elementi tratti dalla esperienza vissuta.

Nel corso del terzo periodo le guardie in prova sono sottoposte, con il loro consenso, a selezione attitudinale per eventuale assegnazione ad istituti o sezioni di istituto che richiedano particolare qualificazione ovvero a speciali servizi attinenti al trattamento penitenziario.

Terminato il corso, le guardie in prova sono ammesse a sostenere un esame-colloquio sulle materie e discipline indicate nel precedente comma secondo. L'esame è superato se la guardia in prova consegue una votazione non inferiore a sei decimi.

Espletati gli esami-colloquio, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascuna guardia in prova e del giudizio definitivo in merito alla idoneità del medesimo ai compiti istituzionali del Corpo.

La graduatoria di merito, unitamente al giudizio di cui al precedente comma undicesimo è comunicata al Direttore dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena, il quale predispone la graduatoria generale con l'indicazione, per

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

ciascuna guardia in prova, del punteggio medio fra la votazione riportata al concorso e quella riportata a fine corso, punteggio che, insieme con l'anzianità eventualmente riconosciuta ai sensi del comma quarto del precedente articolo 37, determina l'ordine della graduatoria.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e conferisce alle guardie in prova, che hanno superato l'esame-colloquio e sono state confermate idonee ai compiti istituzionali del Corpo, la nomina a guardia. Dichiarata dimessa dal corso le guardie in prova che non hanno superato l'esame-colloquio e non sono state confermate idonee ai compiti istituzionali del Corpo. Il provvedimento di dimissione dal corso comporta la cessazione del rapporto di impiego.

Il Ministro può ammettere le guardie in prova che non hanno superato l'esame-colloquio ma sono state confermate idonee ai compiti istituzionali del Corpo, a frequentare l'ultimo periodo del primo corso successivo. Coloro che superano l'esame-colloquio finale di tale corso ricevono la nomina a guardia e sono inseriti nella graduatoria di merito del corso stesso. Coloro che non superano l'esame-colloquio sono dichiarati dimessi dal corso. Il provvedimento di dimissione dal corso comporta la cessazione del rapporto di impiego.

Le guardie di nuova nomina sono assegnate dal Ministero agli istituti, scuole o uffici di cui al precedente articolo 10. Nella assegnazione agli istituti si deve tener conto anche della selezione attitudinale a cui sono state eventualmente sottoposte durante il corso. Coloro che sono assegnati alle scuole o agli uffici predetti, debbono preventivamente prestare, a completamento della loro preparazione professionale, un periodo di servizio continuativo negli istituti della durata di due anni.

Le guardie, prima di lasciare la scuola, prestano giuramento ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Coloro che si sono assentati dal corso, anche in modo non continuativo, per più di trenta giorni per infermità contratta a causa di esercitazioni pratiche, sono dimessi dal corso e sono ammessi a partecipare al primo corso successivo dello stesso tipo.

Il personale di sesso femminile, la cui assenza dal corso oltre i trenta giorni è stata determinata da maternità, è ammesso al primo corso successivo ai periodi di assenza previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Coloro che, per infermità o altra causa di forza maggiore non abbiano potuto partecipare all'esame-colloquio finale, sono ammessi, su proposta del direttore della scuola, ad una sessione straordinaria di esame da tenersi entro trenta giorni dalla conclusione degli esami-colloquio di fine corso.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo sono adottati con decreto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi quarto, quinto, quattordicesimo, quindicesimo, diciassettesimo, sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

## ART. 39.

*(Corso di istruzione e di formazione professionale per la nomina a guardia riservato alle guardie ausiliarie).*

Le guardie ausiliarie trattenute per un altro anno ai sensi del comma primo del precedente articolo 29, se hanno continuato a prestare lodevole servizio, possono avanzare istanza per essere ammessi a frequentare il primo semestre del corso di istruzione e di formazione professionale di cui al precedente articolo 38 per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo delle guardie e degli assistenti. Ove la ri-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

chiesta sia accolta, sono nominati, con decreto del Ministro di grazia e giustizia guardie in prova.

La guardia in prova che non si presenta alla scuola nel termine stabilito, decade dalla nomina ed è collocata in congedo illimitato, cessando ogni rapporto d'impiego con l'amministrazione. Se il motivo è determinato da infermità o da altra causa di forza maggiore e la guardia in prova non si è potuta presentare entro i trenta giorni iniziali del corso, può essere ammessa a partecipare al primo semestre del corso successivo. I provvedimenti relativi sono adottati dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

Il corso è destinato allo studio e alla pratica delle stesse materie e discipline previste per il corso per allievi guardie di cui al secondo comma del precedente articolo 38. Durante il corso i docenti devono tenere conto che gli allievi possiedono già una parziale conoscenza di dette materie e discipline per aver frequentato e superato il corso di cui al precedente articolo 28. L'insegnamento, pertanto, deve tendere al ripasso di dette materie e discipline, nonché all'approfondimento e all'integrazione delle stesse, utilizzando convenientemente l'esperienza già vissuta dai predetti negli istituti presso cui hanno prestato servizio.

In quanto applicabili si osservano le disposizioni di cui ai commi decimo e seguenti del precedente articolo 38. I provvedimenti di dimissione di cui ai commi quattordicesimo, quindicesimo del precedente articolo 38 comportano il collocamento in congedo illimitato, cessando ogni rapporto di impiego con l'amministrazione.

Il servizio prestato come guardia ausiliaria è valido, dalla data di assunzione, a tutti gli effetti sia giuridici che economici.

Ai sensi dell'articolo 11, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, le guardie in prova e le guardie di nuova nomina non ripetono la promessa e il giuramento già prestati nella categoria di provenienza.

## ART. 40.

*(Dimissioni dai corsi di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia).*

Oltre che nelle ipotesi di cui ai commi quarto, quattordicesimo e quindicesimo del precedente articolo 38, richiamati dal quarto comma del precedente articolo 39, è dimesso dai corsi di istruzione e di formazione professionale per la nomina a guardia il personale che:

1) dichiara di rinunciare al corso;

2) è stato assente dal corso, per qualsiasi motivo, per più di sessanta o di trenta giorni, anche non continuativi, a seconda che si tratti del corso di cui al precedente articolo 38 o del corso di cui al precedente articolo 39 ovvero è stato assente dal corso per infermità, per più di novanta giorni o di quarantacinque giorni, anche non continuativi, a seconda che trattasi del primo o del secondo dei predetti corsi;

3) si rende responsabile di una infrazione disciplinare punibile con sanzione più grave della deplorazione o che, avendo già riportato tale sanzione, si rende responsabile di altra infrazione punibile con la stessa sanzione.

Se l'assenza di cui al numero 2) del precedente comma è dovuta ad infermità contratta a causa di esercitazioni pratiche, il personale è ammesso a partecipare, di diritto, al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non abbia riportato sanzione più grave della deplorazione. Se la predetta assenza è stata determinata da maternità, il personale è ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Il provvedimento di dimissione è adottato con decreto motivato dal direttore generale degli istituti di prevenzione e

pena su proposta del direttore della scuola. Il provvedimento comporta la cessazione del rapporto d'impiego.

## ART. 41.

*(Progressione nel ruolo delle guardie e degli assistenti).*

La promozione alla qualifica di guardia scelta si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammesse le guardie che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza di uno dei due corsi di cui ai precedenti articoli 38 e 39. Per le guardie provenienti dal personale ausiliario, il servizio prestato dalla data della iniziale assunzione è, ai fini del predetto calcolo di anzianità, computata per intero.

La promozione alla qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto, per anzianità senza demerito dopo quattordici anni di complessivo servizio.

La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue previo superamento di un apposito corso di aggiornamento di durata non inferiore a trenta giorni, da espletarsi di regola annualmente, presso il centro o le scuole di cui al precedente articolo 35, primo comma, numero 5).

Gli scrutini di cui ai precedenti commi sono effettuati dalla Commissione centrale per il Corpo.

Le nomine alle qualifiche di cui ai precedenti commi sono disposte con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

## ART. 42.

*(Corso di aggiornamento per la nomina ad assistente capo).*

L'ammissione al corso di aggiornamento di cui al precedente articolo 41, nei limiti dei posti che si renderanno disponibili al 31 dicembre dell'anno in cui si svolge il corso stesso, avviene mediante lo

scrutinio per merito assoluto al quale è ammesso il personale che abbia compiuto sei anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente, alla data di inizio del corso.

Nello stabilire il numero dei posti disponibile di cui al precedente comma, vanno indicate le aliquote dei posti per gli appartenenti al Corpo di sesso maschile e femminile, le quali sono stabilite in ordine, rispettivamente, alle esigenze di organico degli istituti o sezioni per uomini e per donne.

Il corso deve essere organizzato ed espletato dall'Amministrazione in tempo debito onde non pregiudicare le legittime aspettative degli aspiranti alla promozione.

Le materie e le discipline di studio, lo svolgimento del corso, la nomina dei docenti, la scelta e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo.

## ART. 43.

*(Dimissione dal corso di aggiornamento per la nomina ad assistente capo).*

Gli assistenti che frequentano il corso di aggiornamento di cui al precedente articolo 42, sono dimessi dal corso stesso ove ricorrano le ipotesi di cui al successivo articolo 64 e con gli effetti previsti dallo stesso articolo.

## ART. 44.

*(Decorrenza della promozione ad assistente capo).*

La promozione alla qualifica di assistente capo viene conferita agli idonei a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui si è concluso il corso di aggiornamento.

Il personale ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche viene promosso

con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca al posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

### CAPO III.

ACCESSO AL RUOLO DEI SOVRINTENDENTI.  
CORSO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE  
PROFESSIONALE. PROGRESSIONE NEL RUOLO.

#### ART. 45.

*(Modalità di accesso al ruolo  
dei sovrintendenti).*

La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti si consegue, nel limite dei posti disponibili nella qualifica stessa alla data del bando di concorso, mediante concorso interno per esame teorico-pratico e superamento di un successivo corso di formazione professionale della durata non inferiore a sei mesi, al quale sono ammessi i vincitori del concorso.

Il corso si svolge presso l'istituto per sovrintendenti di cui al precedente articolo 35, n. 3).

#### ART. 46.

*(Concorso interno per l'ammissione al corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente).*

Al concorso interno per l'ammissione al corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente in prova possono partecipare gli appartenenti al ruolo delle guardie e degli assistenti che non abbiano superato il quarantesimo anno di età, abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio nel Corpo, ivi compreso il periodo di servizio eventualmente espletato nella categoria delle guardie ausiliarie, e non abbiano riportato, nel biennio precedente la data del bando di concorso, sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Nel bando di concorso sono indicate le aliquote di posti messi a concorso rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile, le quali sono stabilite in ordine, rispettivamente, alle esigenze di organico degli istituti o sezioni di istituto per uomini e per donne.

Gli esami di concorso consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

a) ordinamento penitenziario e legislazione minorile riguardante i soggetti in età evolutiva con devianza di tipo criminale;

b) nozioni di diritto e procedura penale con riferimento agli argomenti di interesse professionale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie, oltre quelle oggetto delle prove scritte:

a) nozioni elementari di diritto costituzionale amministrativo;

b) nozioni di ordinamento giudiziario;

c) ordinamento del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria;

d) nozioni di pedagogia penitenziaria.

Il colloquio sulle materie di cui alle lettere a) e b) deve riferirsi in particolare agli argomenti di interesse professionale.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato nelle due prove scritte una media di almeno sette decimi in ciascuna di esse. La votazione complessiva è stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e nel colloquio.

Espletate le prove la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio medio conseguito da ciascun candidato. A parità di merito, costituisce titolo preferenziale, sugli altri previsti dalla legge, il possesso della qualifica di assistente capo.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso e conferisce ai candidati vinci-

tori la nomina a vice sovrintendente in prova. Con lo stesso decreto il Ministro dispone la restituzione al ruolo e alla qualifica di provenienza dei candidati che non hanno superato il concorso.

Il vice sovrintendente in prova che non si è presentato alla scuola nel termine stabilito, decade dalla nomina e viene restituito al ruolo e alla qualifica di provenienza. Se il motivo è dovuto ad infermità e ad altra causa di forza maggiore e il vice sovrintendente in prova non si è potuto presentare alla scuola entro i quindici giorni iniziali del corso, il medesimo può essere ammesso a partecipare al primo corso successivo. I provvedimenti relativi sono adottati, con decreti motivati, dal Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, su proposta del direttore dell'istituto.

#### ART. 47.

*(Corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente).*

I vice sovrintendenti in prova di cui all'ottavo comma del precedente articolo 46, sono chiamati a frequentare presso l'apposita scuola dell'amministrazione, un corso di formazione professionale della durata di sei mesi.

Non sono ammessi al corso, e sono restituiti al ruolo e alla qualifica di provenienza, coloro che, prima dell'inizio del corso, si sono resi responsabili di una infrazione disciplinare punibile con la sanzione più grave della deplorazione. Il provvedimento è adottato con decreto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

Il corso di formazione professionale è destinato all'approfondimento e all'integrazione delle materie e discipline già studiate e praticate durante il corso per la nomina a guardia di cui al precedente articolo 38. L'integrazione deve comprendere le seguenti materie:

a) nozioni sulle finalità giuridico-sociali della detenzione preventiva e della esecuzione della pena e delle misure di si-

curezza detentiva, nonché delle misure alternative alla detenzione;

b) nozioni sui servizi amministrativi e contabili degli istituti.

Durante il corso i vice sovrintendenti in prova sono sottoposti, con il loro consenso, a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione, con la qualifica a cui aspirano, ad istituti o sezioni di istituto che richiedano particolare qualificazione ovvero a speciali servizi attinenti al trattamento penitenziario.

Terminato il corso, i vice sovrintendenti in prova sono ammessi a sostenere un esame-colloquio sulle materie e discipline indicate nel precedente terzo comma. Lo esame è superato se il vice sovrintendente in prova consegue una votazione non inferiore a sei decimi.

Espletati gli esami-colloquio, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun vice sovrintendente in prova e del giudizio definitivo in merito all'idoneità del medesimo alle mansioni del ruolo cui aspira.

La graduatoria di merito, unitamente al giudizio di cui al precedente comma sesto, è comunicata al direttore dell'ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena il quale predispone la graduatoria generale con l'indicazione, per ciascun vice sovrintendente in prova, del punteggio medio fra la votazione riportata al concorso e quella riportata a fine corso, punteggio che determina l'ordine di graduatoria.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e conferisce ai vice sovrintendenti in prova, che hanno superato l'esame-colloquio e sono stati giudicati idonei alle mansioni del ruolo superiore, la nomina a vice sovrintendente. Dichiara dimessi dal corso i vice sovrintendenti in prova che non hanno superato l'esame-colloquio e non sono stati giudicati idonei alle mansioni del ruolo superiore. Il provvedimento di dimissione dal corso comporta la restituzione del vice sovrin-

tendente in prova al ruolo e alla qualifica di provenienza.

Il Ministro può ammettere i vice sovrintendenti in prova che non hanno superato l'esame-colloquio, ma sono stati dichiarati idonei alle mansioni del ruolo superiore a frequentare l'ultimo bimestre del primo corso successivo. Coloro che superano l'esame-colloquio finale di tale corso ricevono la nomina a vice sovrintendente e sono inseriti nella graduatoria di merito del corso stesso. Coloro che non superano l'esame-colloquio sono dichiarati dimessi dal corso. Il provvedimento di dimissione dal corso comporta la restituzione del vice sovrintendente in prova al ruolo e alla qualifica di provenienza.

Ai vice sovrintendenti di nuova nomina si applica il diciassettesimo comma del precedente articolo 38.

Ai partecipanti al corso si applicano i commi diciassettesimo, diciottesimo, diciannovesimo, e ventesimo del precedente articolo 38.

Ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vice sovrintendenti in prova e i sovrintendenti di nuova nomina, non ripetono la solenne promessa e il giuramento già prestati durante il corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi ottavo e nono sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

ART. 48.

*(Dimissioni dal corso di formazione professionale per la nomina a vice sovrintendente).*

È dimesso dal corso il vice sovrintendente che:

1) dichiara di rinunciare al corso;

2) è stato assente dal corso per qualsiasi motivo, per più di trenta giorni, anche non continuativi, ovvero è stato assente dal corso, per infermità, per più di quarantacinque giorni anche non continuativi;

3) si rende responsabile di una infrazione disciplinare punibile con sanzione più grave della deplorazione o che, avendo già riportato tale sanzione, si rende responsabile di altra infrazione punibile con la stessa sanzione.

Si applica il secondo comma del precedente articolo 40.

Il provvedimento di dimissione è adottato con decreto motivato del Direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, su proposta del direttore della scuola. Il provvedimento comporta la restituzione del vice sovrintendente in prova al ruolo e alla qualifica di provenienza.

ART. 49.

*(Decorrenza della promozione a vice sovrintendente).*

La promozione alla qualifica di vice sovrintendente viene conferita secondo l'ordine di graduatoria del corso, a decorrere dalla data di conclusione del corso stesso.

Il personale che è ammesso a ripetere il corso per infermità contratta a causa delle esercitazioni pratiche, viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale è stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca nel posto che gli sarebbe spettato, qualora avesse portato a compimento il predetto corso.

ART. 50.

*(Progressione nel ruolo dei sovrintendenti).*

La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione alla qualifica di sovrintendente principale si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito com-

parativo al quale sono ammessi i sovrintendenti che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto cinque anni di servizio effettivo nella qualifica.

La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue:

1) mediante scrutinio per merito comparativo, nel limite della metà dei posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica;

2) mediante scrutinio per merito assoluto, nel limite dei restanti posti disponibili, al quale sono ammessi i sovrintendenti principali che, alla data dello scrutinio stesso, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella qualifica.

Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui si sono verificate le vacanze.

I promossi per merito comparativo precedono nel ruolo i promossi per merito assoluto.

La frazione di posto, eventualmente risultante dalla ripartizione prevista dal precedente comma terzo, numero 1), è arrotondata all'unità, per eccesso, in favore dell'aliquota di cui al citato precedente comma terzo, n. 2); ove non sia possibile assegnare almeno un posto allo scrutinio per merito comparativo, tutti i posti disponibili sono conferiti con lo scrutinio per merito assoluto.

Nello stabilire il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma terzo, vanno indicate le aliquote di posti per gli appartenenti al Corpo di sesso maschile e femminile, le quali sono stabilite in ordine rispettivamente alle esigenze di organico degli istituti o sezioni di istituto per uomini e per donne.

Gli scrutini di cui ai precedenti commi, sono effettuati dalla Commissione centrale per il Corpo.

Le nomine alle qualifiche di cui ai precedenti commi, sono disposte con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

#### CAPO IV.

ACCESSO AL RUOLO DEGLI ISPETTORI. CORSI DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE. PROGRESSIONE NEL RUOLO.

#### ART. 51.

*(Modalità di accesso al ruolo degli ispettori).*

L'accesso al ruolo degli ispettori avviene mediante pubblico concorso per esami e il superamento di due differenziati corsi di istruzione e formazione professionale, uno della durata di dodici mesi, destinato ai candidati esterni, e l'altro della durata di sei mesi destinato ai candidati appartenenti al Corpo. Ai corsi sono ammessi i vincitori dei rispettivi concorsi.

#### ART. 52.

*(Concorso pubblico per esami per l'ammissione ai corsi di istruzione e formazione professionale per la nomina a vice ispettore).*

Al concorso pubblico per esami per l'ammissione al corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a vice ispettore, possono partecipare i cittadini in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) godimento dei diritti civili e politici;
- 2) buona condotta;
- 3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- 4) età non inferiore agli anni diciotto e non superiore agli anni trenta;
- 5) idoneità fisica, psichica e attitudinale ai compiti istituzionali del Corpo.

Gli appartenenti al ruolo delle guardie e degli assistenti e dei sovrintendenti che abbiano superato il trentesimo anno di età e non abbiano superato il quarantesimo, possono partecipare al concorso purché in possesso degli altri requisiti. Non sono ammessi al concorso coloro che, nell'ultimo biennio di servizio, abbiano ripor-

tato la deplorazione o sanzione disciplinare più grave.

La metà dei posti messi a concorso è riservata agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti che, in assenza del titolo di studio di cui al numero 3) del precedente primo comma abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nel ruolo, non abbiano superato il quarantesimo anno di età, non abbiano riportato, nel biennio precedente la data del bando di concorso, la deplorazione o sanzione disciplinare più grave e dimostrino idoneità e specifiche attitudini per le funzioni del ruolo superiore. L'accertamento di tali idoneità ed attitudini avviene attraverso apposita prova d'esame scritta e orale, abilitante alla partecipazione al concorso. Le materie di esame, le modalità di svolgimento della prova e la composizione della commissione esaminatrice, sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo.

Se i posti riservati alla categoria di cui al precedente terzo comma non vengono coperti, la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.

Si applica il quinto comma del precedente articolo 37.

Per i candidati provenienti dalla categoria degli esterni si applica il quarto comma del precedente articolo 37.

Gli esami di concorso consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte vertono sulle seguenti materie:

- a) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;
- b) nozioni di diritto e procedura penale.

Il colloquio verte sulle seguenti materie, oltre quelle oggetto delle prove scritte:

- a) nozioni di ordinamento giudiziario;
- b) nozioni di ordinamento penitenziario e legislazione minorile riguardante i soggetti in età evolutiva con devianza di tipo criminale;
- c) nozioni di pedagogia penitenziaria;
- d) ordinamento del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Espletate le prove la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio medio conseguito da ciascun candidato. Nella formazione della graduatoria, a parità di merito, costituisce titolo preferenziale, l'appartenenza al personale del Corpo.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria, dichiara i vincitori e gli idonei del concorso e conferisce ai candidati vincitori provenienti dalla categoria degli esterni, la nomina ad allievo vice ispettore e ai candidati vincitori appartenenti al Corpo, la nomina a vice ispettore in prova. Con lo stesso decreto il Ministro dispone la restituzione al ruolo e alla qualifica di provenienza i candidati appartenenti al Corpo che non hanno superato il concorso.

L'allievo vice ispettore o il vice ispettore che non si presenti alla scuola nel termine stabilito, incorre nella decadenza dalla nomina che per l'allievo vice ispettore comporta la decadenza dall'impiego, mentre per il vice ispettore in prova, comporta la reimmissione nel ruolo e nella qualifica di provenienza. Se il motivo è dovuto a infermità o altra causa di forza maggiore e l'allievo vice ispettore o il vice ispettore in prova non si è potuto presentare alla scuola entro i quindici giorni iniziali del corso, l'interessato può essere ammesso a partecipare al primo corso successivo. I provvedimenti relativi sono adottati dal Ministro di grazia e giustizia con proprio decreto.

#### ART. 53.

*(Corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a vice ispettore riservato ai vincitori del concorso provenienti dai candidati esterni).*

Gli allievi vice ispettori di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 52, sono chiamati a frequentare presso l'apposita scuola dell'Amministrazione un corso di istruzione e formazione professio-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

nale della durata di dodici mesi che si articola in tre periodi.

Il primo periodo, che ha la durata di sei mesi, si svolge nell'istituto di cui al precedente articolo 35, primo comma, numero 4). Il corso è destinato allo studio e alla pratica delle seguenti materie e discipline:

a) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

b) nozioni di diritto e procedura penale e di ordinamento giudiziario;

c) ordinamento penitenziario e organizzazione degli istituti e servizi dell'amministrazione penitenziaria;

d) legislazione minorile riguardante i soggetti in età evolutiva con devianza di tipo criminale;

e) nozioni di psicologia e criminologia, con particolare riferimento alle cause della devianza di tipo criminale;

f) nozioni sulle metodologie di osservazione scientifica della personalità e di trattamento rieducativo; nozioni teorico-pratiche sulla conoscenza individuale dei detenuti e degli internati;

g) ordinamento del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria;

h) nozioni sui servizi amministrativi e contabili degli istituti;

i) educazione fisica e tecniche di difesa personale;

l) addestramento formale, conoscenza ed uso delle armi.

Lo studio delle materie di cui alle lettere a) e b) deve riferirsi in particolar modo agli argomenti di interesse professionale.

Al termine del primo periodo, il collegio dei docenti esprime un giudizio globale di idoneità di ciascun allievo vice ispettore alle mansioni del ruolo a cui aspira sulla base dei dati di personalità

forniti e dei risultati conseguiti nelle materie di studio e nelle prove pratiche. Il giudizio è comunicato al Ministero a cura del direttore della scuola.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, conferisce agli allievi vice ispettori per i quali è stato espresso giudizio positivo, la nomina a ispettore in prova. Con lo stesso decreto dichiara dimessi dal corso gli allievi vice ispettori per i quali è stato espresso giudizio negativo. Il provvedimento di dimissione dal corso comporta la cessazione del rapporto di impiego.

All'atto della nomina i vice ispettori in prova pronunciano la solenne promessa di cui all'articolo 11, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto di prestare la solenne promessa comporta la decadenza dall'impiego.

Prestata la solenne promessa, i vice ispettori in prova vengono ammessi al secondo periodo del corso che ha la durata di quattro mesi e che consiste in un tirocinio pratico presso uno o più istituti designati preventivamente a tale scopo dal Ministero. Durante tale quadrimestre, ciascun vice ispettore in prova prende cognizione dei più importanti servizi d'istituto sotto il costante controllo del personale del ruolo degli ispettori addetto agli stessi e senza assunzione di dirette responsabilità.

A cura del direttore o dei direttori degli istituti presso cui ciascun vice ispettore in prova ha svolto il tirocinio, è redatta una relazione informativa individuale che viene inviata alla direzione della scuola.

Il terzo periodo, che si svolge nella scuola di provenienza, è dedicato alla verifica del tirocinio e al perfezionamento della preparazione professionale, sulla base degli elementi tratti dalla esperienza vissuta.

Nel corso del terzo periodo i vice ispettori in prova sono sottoposti, con il loro consenso, a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione agli istituti o sezioni di istituto che richiedono particolare

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

qualificazione, ovvero a servizi attinenti al trattamento penitenziario.

Terminato il corso i vice ispettori in prova sono ammessi a sostenere l'esame-colloquio di cui al primo comma del successivo articolo 55.

## ART. 54.

*(Corso di formazione professionale per la nomina a vice ispettore riservato ai vincitori del concorso provenienti dal ruolo dei sovrintendenti).*

I vice ispettori in prova di cui all'undicesimo comma del precedente articolo 52 sono chiamati a frequentare un corso di formazione professionale che ha la durata di sei mesi e che si svolge nello stesso istituto in cui si è svolto il primo periodo del corso di cui al precedente articolo 53. Il corso è destinato allo studio e alla pratica delle stesse materie e discipline previste dal secondo comma del precedente articolo 53. I docenti, però, debbono tener conto che gli allievi hanno frequentato e superato il corso di cui al precedente articolo 38 o anche quello di cui al precedente articolo 47, per cui l'insegnamento deve tendere al ripasso e all'integrazione di dette materie e discipline, utilizzando convenientemente l'esperienza già vissuta dagli allievi negli istituti presso cui hanno prestato servizio.

Si applica il secondo comma del precedente articolo 47.

Ai sensi dell'articolo 11, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i vice ispettori in prova non ripetono la solenne promessa e il giuramento già prestati durante il corso di istruzione e formazione professionale per la nomina a guardia.

Durante il corso i vice ispettori in prova sono sottoposti, con il loro consenso, a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione, con la qualifica a cui aspirano, ad istituti o sezioni di istituto ovvero a speciali servizi attinenti al trattamento penitenziario che richiedano particolare qualificazione.

Terminato il corso, i vice ispettori in prova sono ammessi a sostenere l'esame-colloquio di cui al primo comma del successivo articolo 55.

## ART. 55.

*(Chiusura dei corsi per allievi vice ispettori e per vice ispettori in prova. Esame-colloquio finale. Nomina a vice ispettore).*

L'esame-colloquio che i vice ispettori in prova debbono sostenere al termine del corso di cui ai precedenti articoli 53 e 54 verte sulle materie e discipline trattate nel corso ed è superato se l'esaminando consegue una votazione non inferiore a sei decimi.

Espletati gli esami-colloquio, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito unica per i partecipanti ai due corsi, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun vice ispettore in prova e del giudizio definitivo in merito alla idoneità del medesimo alle mansioni del ruolo a cui aspira.

La graduatoria di merito, unitamente al giudizio di cui al precedente secondo comma, è comunicata al direttore dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena il quale predispone la graduatoria generale con l'indicazione, per ciascun vice ispettore in prova, del punteggio medio fra le votazioni riportate al concorso e quella riportata a fine corso, punteggio che, insieme con l'anzianità eventualmente riconosciuta ai sensi del sesto comma del precedente articolo 52, determina l'ordine di graduatoria.

Il Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarità del procedimento, approva la graduatoria e conferisce ai vice ispettori in prova che hanno superato lo esame-colloquio e sono stati confermati idonei alle mansioni del ruolo a cui aspirano, la nomina a vice ispettore. Dichiarata dimessi dal corso i vice ispettori in prova che non hanno superato l'esame-colloquio e non sono stati confermati idonei alle mansioni del ruolo a cui aspirano. Il provvedimento di dimissione dal corso

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

comporta la cessazione del rapporto di impiego per coloro che hanno partecipato al corso come esterni e la reimmissione nel ruolo e nella qualifica di provenienza per coloro che appartengono già al Corpo.

Il Ministro può ammettere i vice ispettori in prova che non hanno superato lo esame-colloquio ma sono stati confermati idonei alle mansioni del ruolo a cui aspirano, a frequentare l'ultimo periodo del primo corso successivo. Coloro che superano l'esame-colloquio finale di tale corso, ricevono la nomina a vice ispettore e sono inseriti nella graduatoria di merito del corso stesso. Coloro che non superano lo esame-colloquio sono dichiarati dimessi dal corso. Il provvedimento di dimissione dal corso comporta la cessazione del rapporto di impiego per coloro che hanno partecipato al corso come esterni e la reimmissione nel ruolo e nella qualifica di provenienza per coloro che già appartengono al Corpo.

Ai vice ispettori di nuova nomina si applica il quindicesimo comma del precedente articolo 38.

I vice ispettori che hanno partecipato al corso come candidati esterni, prima di lasciare la scuola prestano giuramento ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il rifiuto di prestare giuramento comporta la decadenza dall'impiego.

Coloro che si sono assentati dai corsi di cui ai precedenti articoli 53 e 54, anche in modo non continuativo, rispettivamente per più di sessanta o trenta giorni per infermità contratta a causa di esercitazioni pratiche, sono dimessi dal corso e sono ammessi a partecipare al primo corso successivo dello stesso tipo.

Si applicano i commi diciottesimo, diciannovesimo e ventesimo del precedente articolo 38.

I provvedimenti di cui al precedente ottavo comma e quelli relativi al precedente nono comma, sono adottati con decreto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena.

I provvedimenti di cui ai precedenti commi quarto, quinto e settimo, sono adottati con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

## ART. 56.

*(Dimissione dai corsi di istruzione e formazione professionale per la nomina a vice ispettore).*

Oltre che nelle ipotesi di cui al quarto comma del precedente articolo 53, ai commi quarto e quinto del precedente articolo 55, è dimesso dai corsi di istruzione e formazione professionale per la nomina a vice ispettore il personale che:

- 1) dichiarati di rinunciare al corso;
- 2) è stato assente dal corso per qualsiasi motivo per più di sessanta giorni, anche non continuativi o che è stato assente dal corso per infermità per più di trenta giorni anche non continuativi;
- 3) si rende responsabile di una infrazione disciplinare punibile con sanzione più grave della deplorazione o che, avendo già riportato tale sanzione, si rende responsabile di altra infrazione punibile con la stessa sanzione.

Si applica il secondo comma del precedente articolo 40.

Il provvedimento di dimissione è adottato con decreto motivato del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, su proposta del direttore della scuola. Il provvedimento comporta la cessazione del rapporto di impiego, se trattasi di personale che ha partecipato al corso per allievo vice ispettore come esterno, mentre comporta la reimmissione al ruolo e alla qualifica di provenienza, se trattasi di personale già appartenente al Corpo.

## ART. 57.

*(Progressione nel ruolo degli ispettori).*

La promozione alla qualifica di ispettore si consegue mediante scrutinio per merito assoluto, nei limiti dei posti di-

sponibili alla data dello scrutinio stesso, al quale sono ammessi i vice ispettori che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica, ivi compreso il periodo di frequenza dei corsi di cui ai precedenti articoli 53 e 54.

La promozione alla qualifica di ispettore principale si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante concorso per titoli di servizio ed esame colloquio al quale sono ammessi gli ispettori che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, nei limiti dei posti disponibili, mediante scrutinio per merito comparativo al quale sono ammessi gli ispettori principali che abbiano compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.

Gli scrutini di cui ai precedenti commi primo e terzo sono effettuati dalla Commissione centrale per il Corpo.

Si applica l'ultimo comma del precedente articolo 41.

Nello stabilire il numero dei posti disponibili di cui ai precedenti commi primo, secondo e terzo, vanno indicate le aliquote di posti per gli appartenenti al Corpo di sesso maschile e femminile, le quali sono stabilite in ordine rispettivamente alle esigenze di organico degli istituti o sezioni di istituto per uomini e per donne.

Il concorso per titoli di servizio ed esame colloquio di cui al precedente comma secondo è indetto annualmente con decreto ministeriale da pubblicare nel Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia. Il bando deve contenere l'indicazione del numero dei posti per donne e uomini, il termine di presentazione delle domande e le modalità di partecipazione.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria e le materie oggetto dell'esame-colloquio sono stabilite con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo. La Com-

missione esaminatrice, nominata con decreto del Ministro di grazia e giustizia, è composta ai sensi del comma ottavo del precedente articolo 35.

#### ART. 58.

*(Trattamento economico dei partecipanti ai corsi).*

Il trattamento economico dei partecipanti ai corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i relativi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.

Nella determinazione di tale retribuzione va osservato il principio della equiparazione fra il trattamento economico spettante al personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria e quello del personale della polizia di Stato di cui all'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. In ogni caso ai partecipanti ai predetti corsi provenienti dai ruoli del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, viene assegnato il trattamento economico più favorevole.

#### CAPO V.

##### SCRUTINI E GIUDIZIO COMPLESSIVO.

#### ART. 59.

*(Norme relative agli scrutini).*

Non è ammesso a scrutinio l'appartenente al Corpo che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

Gli scrutini per merito assoluto, previsti dalla presente legge, sono disciplinati dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio della completa per-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sonalità dell'appartenente al Corpo, emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dallo stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.

Negli scrutini per merito comparativo si deve tenere conto, altresì, degli incarichi e servizi svolti e delle qualità delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilità assunte anche in relazione alla sede di servizio.

Salvo quanto diversamente previsto dalla presente legge, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

## ART. 60.

*(Rapporti informativi).*

Per il personale del Corpo deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di « ottimo », « distinto », « buono », « mediocre » e « insufficiente ».

Il giudizio complessivo deve essere motivato.

Al personale nei confronti del quale, nell'anno in cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare più grave della deplorazione, non può essere attribuito un giudizio complessivo superiore a « buono ».

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia sono stabilite le modalità in base alle quali deve essere redatto il rapporto informativo volto a delineare la personalità dell'appartenente al Corpo, tenendo conto dei seguenti parametri di giudizio, da prevedere in tutto o in parte in relazione alle diverse mansioni attribuite al personale di ciascun ruolo e alle relative responsabilità:

- 1) competenza professionale;
- 2) capacità di risoluzione;
- 3) capacità organizzativa;
- 4) qualità dell'attività svolta;
- 5) altri elementi di giudizio.

Per ciascuno degli indicati parametri dovranno essere previsti più elementi di giudizio, per ognuno dei quali sarà attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo di cui al successivo articolo 61, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.

La Commissione centrale del Corpo ogni triennio determina mediante coefficienti numerici i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alla professionalità che caratterizza i singoli ruoli.

## ART. 61.

*(Giudizio complessivo).*

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui al successivo articolo 62 può, con adeguata motivazione, variare in più o in meno, nei limiti indicati dall'ultimo comma del precedente articolo 60, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.

Ha facoltà, altresì, di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.

L'appartenente al Corpo, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli è comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.

Entro trenta giorni dalla comunicazione, l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale del Corpo, con facoltà di inoltrare il ricorso in plico chiuso.

La Commissione, sentito l'organo che ha espresso il giudizio complessivo, formula il giudizio definitivo.

## ART. 62.

*(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo e del giudizio complessivo).*

Il rapporto informativo per il personale del Corpo in forza agli istituti penitenziari e addetto ai servizi di istituto è

compilato dall'ispettore preposto al loro comando; il giudizio complessivo è espresso dal direttore dell'istituto. Il rapporto informativo per il personale del ruolo speciale per mansioni di ufficio in forza agli istituti penitenziari è compilato dal direttore dell'istituto; il giudizio complessivo è espresso dal provveditore regionale da cui il direttore dipende.

Il rapporto informativo per il personale del Corpo in forza alle scuole e addetto all'inquadramento dei partecipanti ai corsi professionali, e ai servizi della scuola, è compilato dall'ispettore preposto al loro comando; il giudizio complessivo è espresso dal direttore della scuola.

Il rapporto informativo per il personale del Corpo in servizio presso i provveditorati regionali penitenziari o presso l'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena, è compilato, rispettivamente, dal provveditore o dal direttore del predetto Ufficio; il giudizio complessivo è espresso, rispettivamente, dal direttore dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena e dal direttore generale per gli istituti di prevenzione e pena.

#### CAPO VI.

##### CORSI DI AGGIORNAMENTO E DI SPECIALIZZAZIONE.

#### ART. 63.

*(Corsi di aggiornamento e  
di specializzazione).*

L'amministrazione centrale è tenuta a curare costantemente la professionalità del personale del Corpo mediante l'organizzazione e l'espletamento di appositi corsi di aggiornamento della durata non inferiore a 30 giorni, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo.

Detti corsi debbono essere organizzati ed espletati periodicamente in modo da assicurare che ciascun appartenente al Corpo possa frequentarne almeno uno ogni cinque anni.

La partecipazione ai corsi di aggiornamento è obbligatoria.

L'amministrazione centrale, quando ne ritiene la necessità, può organizzare ed espletare corsi di specializzazione per gli appartenenti al Corpo della durata non inferiore a tre mesi, secondo modalità di attuazione e programmi stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo.

Per l'ammissione ai corsi di cui al precedente quarto comma, l'amministrazione deve tenere conto della selezione attitudinale eventualmente effettuata durante i corsi di istruzione e di formazione professionale.

Ciascun partecipante al corso continua a percepire il trattamento economico di cui fruisce.

#### ART. 64.

*(Dimissione dai corsi di specializzazione).*

È dimesso dai corsi di specializzazione di cui al precedente articolo 63, quarto comma, il personale che:

- 1) dichiara di rinunciare al corso;
- 2) è stato, per qualsiasi motivo, assente dal corso per un periodo di giorni, anche non continuativi, superiore ad un terzo della durata del corso;
- 3) si rende responsabile di una infrazione disciplinare più grave della deplorazione.

Si applica il secondo comma del precedente articolo 40.

Il provvedimento di dimissione è adottato con decreto motivato del direttore generale degli istituti di prevenzione e pe-

na su proposta del direttore della scuola. Il provvedimento comporta il rientro del partecipante al corso, nella sua sede di servizio.

## CAPO VII.

### DISPOSIZIONI PARTICOLARI.

#### ART. 65.

*(Condizioni per alcune promozioni).*

Gli aspiranti alle qualifiche di assistente capo, di sovrintendente capo e di ispettore principale e capo, che prestano servizio negli uffici di cui al precedente articolo 10, non possono conseguire la promozione se non hanno prestato effettivo servizio negli istituti, anche non continuativo, almeno per un anno in epoca precedente alla data degli scrutini o del bando di concorso.

#### ART. 66.

*(Promozioni per merito straordinario).*

La promozione alla qualifica superiore del ruolo di appartenenza o alla qualifica iniziale del ruolo superiore può essere conferita, anche per merito straordinario, agli appartenenti al Corpo fino alla qualifica di ispettore principale, che nell'esercizio delle loro funzioni abbiano compiuto operazioni di servizio di particolare rilevanza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica a cui dovranno accedere, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine interno degli istituti, per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica o per conseguire l'arresto degli evasi o di malfattori o per salvare la vita ai detenuti e agli internati o alle persone, ovvero abbiano conseguito eccezionali riconoscimenti in atti attinenti ai loro compiti, dando notevole prestigio all'amministrazione penitenziaria.

Il personale con qualifica di ispettore capo che si trovi nelle condizioni previste dal comma precedente, può essere promosso alla prima qualifica del ruolo direttivo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena.

La proposta per la promozione per merito straordinario è formulata dal direttore dell'istituto o della scuola o dell'ufficio ove l'appartenente al Corpo presta servizio entro sei mesi dalla data in cui si è verificato il fatto ed è trasmessa all'amministrazione centrale dal provveditore regionale degli istituti di prevenzione e pena competente per giurisdizione, col proprio parere.

Sulla proposta decide il Ministro di grazia e giustizia con decreto motivato.

Le promozioni per merito straordinario vengono conferite anche in soprannumero riassorbibile con le vacanze ordinarie.

Le promozioni per merito straordinario possono essere concesse anche a coloro i quali sono deceduti nel corso o in seguito ai fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione.

Una ulteriore promozione per merito straordinario non può essere conferita al personale del Corpo se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verificano le condizioni previste dal precedente comma primo, al personale interessato possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se più favorevoli, tre scatti di anzianità.

#### ART. 67.

*(Accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena, degli ispettori principali e degli ispettori capo).*

Al concorso pubblico bandito dal Ministero di grazia e giustizia per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo direttivo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena, possono partecipare gli ispettori principali e gli ispettori capo anche in assenza del requisito del titolo di studio.

## TITOLO V

## DOVERI, RESPONSABILITÀ E DIRITTI

## CAPO I.

## DOVERI.

## ART. 68.

*(Comportamento in servizio  
e fuori servizio).*

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria debbono osservare scrupolosamente i doveri comportamentali indicati nell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che hanno assunto fin dal momento che hanno prestato la solenne promessa e che hanno confermato di osservare con la prestazione del giuramento.

Debbono, inoltre, mantenersi in ogni circostanza al di fuori delle competizioni politiche e non possono assumere comportamenti che compromettano l'assoluta imparzialità della loro funzione.

Non possono, altresì, partecipare in uniforme, anche se fuori servizio, a manifestazioni di partiti, associazioni politiche e sindacali, salvo quanto disposto dal successivo articolo 91, secondo comma.

È fatto divieto, altresì, di svolgere propaganda a favore o contro partiti, associazioni e organizzazioni politiche o candidati alle elezioni.

## ART. 69.

*(Comportamento nei confronti dei detenuti  
e degli internati).*

Gli appartenenti al Corpo, nei confronti dei detenuti e degli internati, debbono tenere in ogni circostanza un comportamento rispettoso della loro persona-

lità e dei loro diritti originari o derivanti dallo stato di detenzione.

Debbono attendere, inoltre, con l'impegno professionale inerente alla loro qualifica, ai compiti relativi al trattamento risocializzante dei detenuti e degli internati.

## ART. 70.

*(Comportamento nei confronti  
di altro personale).*

I rapporti tra gli appartenenti al Corpo e l'altro personale operante nello stesso ambiente di lavoro debbono attivarsi in una prospettiva di integrazione e di collaborazione nell'interesse del comune servizio.

## ART. 71.

*(Doveri di subordinazione gerarchica).*

Gli appartenenti al Corpo hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:

- a) del Ministro di grazia e giustizia;
- b) dei sottosegretari di Stato del Ministero di grazia e giustizia, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia penitenziaria;
- c) del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena;
- d) del direttore dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena;
- e) del provveditore regionale degli istituti di prevenzione e pena;
- f) dell'autorità dirigente l'istituto, la scuola o l'ufficio presso cui prestano servizio.

Restano salvi i doveri di subordinazione funzionale degli appartenenti al Corpo verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorità dello Stato.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## ART. 72.

*(Dovere verso il superiore e limite a tale dovere).*

L'appartenente al Corpo è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico ed operativo.

Gli ordini debbono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti istituzionali e non debbono essere lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti.

L'appartenente al Corpo, al quale venga impartito un ordine che egli ritiene palesemente illegittimo, deve farlo rilevare allo stesso superiore, dichiarandone le ragioni. Se l'ordine è rinnovato per iscritto, l'appartenente al Corpo è tenuto a darvi esecuzione. Egualmente è tenuto ad eseguirlo se, in situazione di urgenza o di pericolo, l'ordine è rinnovato verbalmente, salvo l'obbligo di chi lo ha impartito di ratificarlo per iscritto non appena sia cessata la situazione di urgenza o di pericolo. Della esecuzione e degli effetti dell'ordine illegittimo risponde esclusivamente chi lo ha emanato.

L'appartenente al Corpo, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non deve eseguirlo e deve informare immediatamente i superiori gerarchici di chi ha impartito l'ordine.

Si osservano, in quanto applicabili, le norme di cui all'articolo 16, secondo, terzo e quarto comma del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## ART. 73.

*(Orari e turni di servizio. Servizio straordinario).*

L'orario di servizio per il personale appartenente al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria è fissato in quaranta ore settimanali, ripartito in turni giornalieri, secondo le esigenze di servizio.

Per il periodo di tre anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'orario di servizio per detto personale è di quarantadue ore settimanali, di cui due retribuite in misura pari a quella prevista per le prestazioni di lavoro straordinario contemplate al successivo terzo comma.

Quando le esigenze di servizio lo richiedono, gli appartenenti al Corpo sono tenuti a prestare servizio, anche in eccedenza all'orario normale, con diritto al compenso per lavoro straordinario loro spettante ai sensi del successivo articolo 80.

## ART. 74.

*(Obbligo di residenza).*

L'appartenente al Corpo deve risiedere nel luogo ove ha sede l'istituto, la scuola o l'ufficio ove presta servizio.

Il direttore dell'istituto o della scuola o il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, può autorizzare l'appartenente al Corpo a risiedere altrove, quando ciò sia conciliabile con il regolare adempimento del servizio.

Dell'eventuale diniego è data comunicazione all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.

## ART. 75.

*(Obbligo di alloggiare nell'istituto o nella scuola. Pernottamento).*

Gli appartenenti al Corpo non coniugati sono obbligati a pernottare nell'istituto. L'obbligo cessa dopo cinque anni di servizio.

I partecipanti ai corsi di istruzione e di formazione professionale, di aggiornamento o di specializzazione hanno l'obbligo di alloggiare e pernottare nella scuola.

Le guardie ausiliarie, durante il periodo corrispondente al servizio di leva, han-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

no l'obbligo di alloggiare e pernottare nella scuola e nell'istituto.

Le guardie in prova e i vice ispettori in prova assegnati agli istituti per effettuare il tirocinio di cui ai precedenti articoli 38, sesto comma e 53, sesto comma, hanno l'obbligo di alloggiare e pernottare nell'istituto.

L'ispettore preposto al personale del Corpo in servizio nell'istituto o nella scuola ha l'obbligo di alloggiare e pernottare nell'istituto o nella scuola e fruisce per sé e per la famiglia di alloggio gratuito fornito del necessario arredamento.

Ove e fino a quando l'alloggio non è disponibile, il predetto ispettore è obbligato a pernottare nell'istituto o nella scuola, salvo ad essere sostituito, secondo quanto stabilito dal regolamento interno dell'istituto o della scuola, da un appartenente al ruolo abilitato ad esercitare le funzioni vicarie. In tal caso all'ispettore è corrisposta una adeguata indennità.

Per particolari esigenze di ordine e sicurezza, il direttore dell'istituto può disporre, sentito l'ispettore preposto al personale del Corpo, il pernottamento obbligatorio di detto personale, informandone il provveditore regionale.

Nelle ore notturne, in ogni caso, deve essere assicurata la presenza, tra unità in servizio e unità obbligate al pernottamento, di almeno un terzo del contingente del personale del Corpo in servizio nell'istituto.

Il regolamento di servizio disciplina la materia degli alloggi.

## ART. 76.

*(Obbligo di permanenza e reperibilità).*

Per esigenze di ordine e di sicurezza degli istituti o di pubblico soccorso, può essere fatto obbligo agli appartenenti al Corpo di permanere negli alloggiamenti, ovvero di mantenere la reperibilità secondo le modalità stabilite dal regolamento di servizio.

## ART. 77.

*(Incompatibilità).*

L'appartenente al Corpo non può esercitare il commercio, l'industria né alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.

Il divieto di cui al comma precedente non si applica nei casi di società cooperative tra impiegati dello Stato.

L'appartenente al Corpo può essere prescelto come perito o arbitro, previa autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia o del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena da lui delegato.

L'appartenente al Corpo che contravenga al divieto previsto dal precedente primo comma viene diffidato dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena a cessare dalla situazione di incompatibilità.

Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che l'incompatibilità sia cessata, lo appartenente al Corpo decade dall'impiego. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo.

La circostanza che l'appartenente al Corpo abbia obbedito alla diffida non preclude l'azione disciplinare.

## CAPO II.

## RESPONSABILITÀ.

## ART. 78.

*(Responsabilità).*

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al capo II del titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

## CAPO III.

## DIRITTI.

*Sezione 1<sup>a</sup> — Diritti in generale.*

## ART. 79.

*(Funzioni. Qualifica. Matrimonio).*

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria hanno diritto all'esercizio delle funzioni inerenti alla qualifica posseduta e non possono essere privati dell'ufficio, tranne che nei casi previsti dalla legge.

Non è incompatibile, per gli appartenenti al Corpo la prestazione del servizio nella propria provincia di origine o in quella della moglie.

Per gli appartenenti al Corpo non v'è alcuna limitazione di età, né condizione di servizio o necessità di autorizzazione per contrarre matrimonio.

L'accesso ai concorsi di ammissione nei ruoli del Corpo è consentito anche ai coniugati.

## ART. 80.

*(Trattamento economico).*

Agli appartenenti al Corpo compete il trattamento economico previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato nelle corrispondenti qualifiche.

Sono applicabili agli appartenenti al Corpo le norme che prevedono indennità speciali in favore del personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia.

L'equiparazione degli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria con quelli della Polizia di Stato con funzioni di polizia, avviene sulla base della tabella D allegata alla presente legge.

## ART. 81.

*(Riposo settimanale).*

L'appartenente al Corpo ha diritto ad un riposo settimanale di 32 ore consecutive,

coincidente possibilmente con la domenica.

Ove per particolari esigenze di servizio il giorno di riposo non possa essere usufruito nell'arco della settimana, è recuperabile entro le quattro settimane successive.

L'appartenente al Corpo che presta servizio in un giorno festivo non domenicale ha diritto di godere di un giorno di riposo, stabilito dall'amministrazione, entro le quattro settimane successive.

## ART. 82.

*(Congedi).*

I congedi per gli appartenenti al Corpo sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Il congedo ordinario per il personale con oltre venticinque anni di servizio ha la durata di quarantacinque giorni.

Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.

Per le guardie ausiliarie si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.

I congedi per i partecipanti ai corsi professionali sono disciplinati da regolamenti interni delle rispettive scuole o istituti di istruzione.

Il congedo ordinario è concesso dal direttore dell'istituto o della scuola o dell'ufficio presso cui l'appartenente presta servizio.

Il congedo straordinario è concesso dal capo dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena.

## ART. 83.

*(Aspettativa).*

Salvo quanto previsto dal successivo articolo 84, primo comma, e ferme restando le disposizioni dei successivi articoli 95 e 96, l'aspettativa dal servizio degli appar-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

tenenti al Corpo è disciplinata dalla normativa vigente per gli impiegati civili dello Stato.

## ART. 84.

*(Mandato amministrativo e politico).*

L'appartenente al Corpo candidato alle elezioni politiche o amministrative è posto in aspettativa speciale con assegni dal momento della accettazione della candidatura per la durata della campagna elettorale e può svolgere attività politica e di propaganda, al di fuori dell'ambito dei rispettivi istituti, scuole o uffici e in abito civile. Egli, comunque, non può prestare servizio nell'ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato alle elezioni, per un periodo di tre anni dalla data delle elezioni stesse.

L'appartenente al Corpo, candidato alle elezioni politiche o amministrative, non può prestare servizio per tre anni nello ambito della circoscrizione nella quale si è presentato come candidato.

L'appartenente al Corpo non può prestare servizio nella circoscrizione ove è stato eletto per tutta la durata del mandato amministrativo o politico e, comunque, per un periodo non inferiore a tre anni e deve essere trasferito nella sede più vicina, compatibilmente alla qualifica rivestita.

L'appartenente al Corpo eletto a cariche amministrative viene collocato in aspettativa, a domanda, per tutta la durata del mandato amministrativo, con il trattamento economico previsto dall'articolo 3 della legge 12 dicembre 1966, n. 1078.

L'appartenente al Corpo che non si avvalga della facoltà prevista dal precedente comma, è autorizzato ad assentarsi dal servizio dal dirigente dell'istituto, della scuola o dell'ufficio nel quale presta servizio, per il tempo necessario all'espletamento del mandato amministrativo, con diritto, oltre che al trattamento economico ordinario, anche agli assegni, alle indennità per servizi e funzioni di carattere

speciale, ai compensi per speciali prestazioni e al compenso per lavoro straordinario, in relazione all'orario di servizio prestato e ai servizi d'istituto effettivamente svolti.

I periodi di aspettativa e di assenza sono considerati, a tutti i fini, come servizio effettivamente prestato.

## ART. 85.

*(Disponibilità).*

L'appartenente al Corpo è collocato in disponibilità per riduzione del ruolo organico a cui appartiene.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia l'appartenente al Corpo in disponibilità può essere trasferito, anche a domanda, ad un posto vacante negli altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria, sentiti la Commissione centrale per il Corpo e il consiglio d'amministrazione del Ministero, con funzioni adeguate alla sua qualifica.

Con analogo provvedimento, l'appartenente al Corpo in disponibilità può essere destinato a prestare servizio temporaneo presso la stessa amministrazione penitenziaria, con funzioni adeguate alla sua qualifica.

Ove non sia possibile provvedere ai sensi del precedente secondo comma, possono essere applicati gli articoli 74 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Nelle ipotesi di cui al predetto articolo 74, provvede il Ministro di grazia e giustizia, con suo decreto sentiti la Commissione centrale per il Corpo e il consiglio di amministrazione dell'amministrazione presso cui l'appartenente al Corpo è trasferito.

L'appartenente al Corpo in disponibilità, ove non sia trasferito ai sensi del precedente secondo comma o ai sensi del predetto articolo 74, è richiamato in servizio quando, entro due anni dalla data del collocamento in tale posizione, abbia luogo una vacanza nella medesima qualifica del suo ruolo. Il provvedimento è adottato con decreto del Ministro di gra-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

zia e giustizia sentita la Commissione centrale per il Corpo e, nell'ipotesi di cui al precedente terzo comma e del predetto articolo 76, sentito anche il consiglio di amministrazione interessato.

Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo, l'appartenente al ruolo degli ispettori in disponibilità può essere trasferito, su domanda presentata prima dello scadere del periodo di disponibilità, nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui al precedente articolo 20, ultimo comma, con la qualifica in possesso e in soprannumero. Si applica il terzo comma del successivo articolo 142.

Si osservano, in quanto applicabili, gli altri articoli del capo II del titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## ART. 86.

*(Utilizzazione del personale invalido per cause di servizio).*

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un decreto avente valore di legge ordinaria per provvedere ad una organica disciplina sulla utilizzazione, nell'ambito dell'amministrazione penitenziaria, degli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria che abbiano subito una invalidità, la quale non comporti l'inidoneità assoluta ai servizi di istituto, per effetto di ferite, lesioni o altra infermità riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento di compiti di istituto, con l'osservanza dei seguenti criteri:

1) il predetto personale deve essere adibito a mansioni d'istituto compatibili con la ridotta capacità lavorativa, tenuto conto dell'indicazione del centro medico psico-tecnico di cui al precedente articolo 31, che ha accertato l'invalidità;

2) al personale suddetto continuano ad applicarsi le norme di stato previste per i ruoli di appartenenza;

3) allo stesso personale è assicurato il trattamento economico dei ruoli di appartenenza, nonché la corresponsione della indennità *una tantum* prevista a tal fine per le carriere corrispondenti della polizia di Stato;

4) il personale appartenente al ruolo degli ispettori può essere collocato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio di cui al precedente articolo 20, ultimo comma, con la qualifica in possesso e in soprannumero;

5) vanno previste specifiche modalità per il trasferimento del personale suddetto in relazione alle esigenze di assistenza e di cura.

## ART. 87.

*(Trasferimenti).*

I trasferimenti di sede degli appartenenti al Corpo, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo comma del successivo articolo 95, possono essere disposti a domanda dell'interessato, ove questi abbia prestato servizio nella sede stessa ininterrottamente per quattro anni, ovvero d'ufficio per motivate esigenze di servizio, nei limiti delle vacanze di organico dell'istituto, della scuola o dell'ufficio di cui al precedente articolo 10.

Per quanto attiene ai trasferimenti a domanda, l'amministrazione centrale rende noto, semestralmente, per ogni sede, il numero delle domande presentate dal personale, distinte per ruoli e qualifiche, e pubblica annualmente l'elenco delle sedi disagiate, individuate con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il direttore dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena.

Nel disporre il trasferimento, l'amministrazione deve tener conto, oltre che delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studi del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate.

Il trasferimento ad altra sede può essere disposto anche in soprannumero all'organico dell'istituto, della scuola o del-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

l'ufficio, quando si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente o per gravissime ed eccezionali situazioni, ovvero quando la permanenza del medesimo nuoccia al prestigio dell'amministrazione.

Gli appartenenti al Corpo assunti a seguito dei concorsi circoscrizionali di cui al precedente articolo 34, non possono essere trasferiti né aggregati a istituti, scuole o uffici aventi sede in circoscrizioni diverse da quella per la quale hanno concorso, prima che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, salvo che sopravvengano gravi motivi di incompatibilità da comunicare all'interessato. Possono comunque essere impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.

I trasferimenti a domanda o d'ufficio sono disposti dal Provveditore regionale per gli istituti di prevenzione e pena nell'ambito degli istituti esistenti nella propria circoscrizione, sentiti i direttori interessati. Negli altri casi, sono disposti dal direttore dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena. Questi, per motivate ragioni, può disporre d'ufficio il trasferimento di un appartenente al Corpo, anche se il provvedimento sia di competenza del Provveditore regionale.

Sulle domande di trasferimento per documentati motivi di famiglia o di salute, avanzate prima del termine di cui al precedente primo comma, decide il Ministro di grazia e giustizia, sentito, per quanto di competenza, il Provveditore regionale interessato.

Il direttore dell'istituto, della scuola o dell'ufficio può proporre, al competente organo superiore, il trasferimento d'ufficio di un appartenente al Corpo, motivandone le ragioni. Il direttore dell'istituto o della scuola, prima di formulare la proposta di trasferimento, deve sentire il preposto al personale del Corpo in servizio nell'istituto o nella scuola.

In nessun caso il trasferimento può essere determinato da motivi disciplinari.

La Commissione centrale per il Corpo è competente a decidere su eventuali ri-

corsi prodotti dall'interessato in materia di trasferimenti.

## ART. 88.

*(Aggregazione).*

Ove in uno o più istituti si verifichino straordinarie e temporanee esigenze di servizio, può essere disposta l'aggregazione agli stessi di appartenenti al Corpo in servizio in altre sedi.

La competenza a provvedere spetta al Provveditore regionale per gli istituti di prevenzione e pena o al direttore dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena secondo quanto stabilito per i trasferimenti dal sesto comma del precedente articolo 87.

## ART. 89.

*(Mensa, locali e servizi destinati al personale del Corpo).*

In ogni istituto è organizzato, in economia o per convenzione, il servizio di mensa per gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria. Il servizio di mensa è a carico del Ministero di grazia e giustizia.

Il Ministro di grazia e giustizia, con proprio decreto, determina, all'inizio di ogni anno finanziario, la quota con cui gli appartenenti al Corpo in servizio nell'istituto contribuiscono alle spese di mensa.

Sono a carico del Ministero di grazia e giustizia le spese per l'attrezzatura delle cucine e per il pagamento dei cuochi e del personale di mensa, per l'arredo dei locali destinati all'alloggio, a mensa, a sale di riunione e biblioteca, nonché quelle per la pulizia di tutti i locali destinati agli appartenenti al Corpo.

È agevolata, in favore degli appartenenti al Corpo, l'organizzazione di spacci e di sale convegno con annesso bar, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

## ART. 90.

*(Tessera di riconoscimento).*

Agli appartenenti al Corpo è rilasciata dal direttore dell'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalità e caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di servizio.

*Sezione 2ª - Diritti sindacali.*

## ART. 91.

*(Diritti sindacali).*

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria hanno diritto di associarsi in sindacati. Essi non possono iscriversi a sindacati diversi da quelli del personale appartenente al Corpo, né assumere la rappresentanza di altri lavoratori.

Gli appartenenti al Corpo, fuori dell'orario di servizio, possono tenere riunioni anche in divisa:

a) in locali di pertinenza dell'amministrazione penitenziaria messi a disposizione dalla stessa, che fissa le modalità d'uso;

b) in luoghi aperti al pubblico.

Possono tenersi riunioni durante l'orario di servizio nei limiti di dieci ore annue. Per quanto riguarda il personale addetto agli istituti penitenziari, il competente Provveditore regionale ha facoltà di fissare speciali modalità di tempo e di luogo per il loro svolgimento.

## ART. 92.

*(Sindacati del Corpo).*

I sindacati del personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria sono formati, diretti e rappresentati da appartenenti al Corpo in attività di servizio o comunque assoggettati agli obblighi di

servizio, e ne tutelano gli interessi, senza interferire nella gestione delle attività relative al trattamento dei detenuti e degli internati e nei compiti operativi riguardanti la sicurezza, l'ordine e la disciplina degli istituti.

Essi non possono aderire, affiliarsi o avere relazione di carattere organizzativo con altre associazioni sindacali.

## ART. 93.

*(Divieto di esercizio del diritto di sciopero).*

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria non esercitano il diritto di sciopero, né azioni sostitutive di esso che, effettuate durante il servizio, possano pregiudicare l'ordine e la disciplina degli istituti e l'ordine e la disciplina delle scuole.

## ART. 94.

*(Divieto di iscrizione ai partiti politici).*

Fino a che non intervenga una disciplina più generale della materia di cui al terzo comma dell'articolo 98 della Costituzione, e comunque non oltre un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria non possono iscriversi ai partiti politici.

## ART. 95.

*(Aspettativa per motivi sindacali).*

Gli appartenenti al Corpo che ricoprono cariche direttive in seno alle proprie organizzazioni sindacali sono, a domanda da presentare tramite le rispettive organizzazioni sindacali, collocati in aspettativa per motivi sindacali.

Il numero globale dei dipendenti collocati in aspettativa è fissato in rapporto di una unità ogni ottocento dipendenti in organico.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

Alla ripartizione fra le varie organizzazioni sindacali, in relazione alla rappresentatività delle medesime ed alla ripartizione territoriale, provvede, entro il primo trimestre di ogni triennio, il Ministro di grazia e giustizia, sentite le organizzazioni interessate.

I trasferimenti ad altre sedi di appartenenti al Corpo che ricoprono cariche sindacali possono essere effettuati sentita l'organizzazione sindacale di appartenenza.

## ART. 96.

*(Trattamento economico del personale in aspettativa per motivi sindacali).*

Al personale collocato in aspettativa ai sensi del precedente articolo 95, sono corrisposti, a carico dell'amministrazione, tutti gli assegni spettanti ai sensi delle vigenti disposizioni, nella qualifica e classe di appartenenza, escluse soltanto le indennità che retribuiscono il lavoro straordinario o servizi e funzioni di natura speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

Dagli assegni predetti sono detratti, in base ad apposita dichiarazione rilasciata dall'interessato, quelli eventualmente percepiti a carico delle organizzazioni sindacali a titolo di retribuzione, escluse le indennità per rimborso spese.

I periodi di aspettativa per motivi sindacali sono utili a tutti gli effetti, salvo che ai fini del compimento del periodo di prova e del diritto al congedo ordinario.

L'aspettativa ha termine con la cessazione, per qualsiasi causa, del mandato sindacale.

## ART. 97.

*(Assenze dal servizio autorizzate per motivi sindacali).*

Gli appartenenti al Corpo di cui al precedente articolo 95, che siano componenti degli organi collegiali statuari delle organizzazioni sindacali e che non siano collocati in aspettativa per motivi sindacali,

sono, a richiesta della rispettiva organizzazione, autorizzati, salvo che vi ostino eccezionali ed inderogabili esigenze di servizio, ad assentarsi dall'istituto, dalla scuola o dall'ufficio per il tempo necessario per presenziare alle riunioni dell'organo collegiale o per l'espletamento della normale attività sindacale.

In ciascuna provincia e per ciascuna organizzazione sindacale, l'autorizzazione è concessa per tre dipendenti e per una durata media non superiore a tre giorni al mese.

A tal fine, non si computano le assenze dal servizio per la partecipazione a congressi e convegni nazionali, ovvero per la partecipazione a trattative sindacali su convocazione dell'amministrazione.

Ove ricorrano particolari esigenze delle organizzazioni, l'amministrazione può eccezionalmente autorizzare assenze oltre i limiti predetti.

## ART. 98.

*(Trattamento economico dei rappresentanti che si assentano dal servizio per motivi sindacali).*

Agli appartenenti al Corpo, di cui al precedente articolo 97, competono, oltre al trattamento ordinario, i compensi e le indennità per servizi e funzioni di carattere speciale in relazione alle prestazioni effettivamente rese.

I periodi di assenza autorizzata sono cumulabili con il congedo ordinario e straordinario e sono utili a tutti gli altri effetti giuridici ed economici.

## ART. 99.

*(Disponibilità di spazi murali e di locali per attività sindacali).*

Nei locali dell'amministrazione penitenziaria centrale e in quelli degli istituti, scuole o uffici di cui al precedente articolo 10, è concesso alle organizzazioni sindacali l'uso gratuito di appositi spazi per

l'affissione di giornali murali, notizie, circolari, manifesti ed altri scritti o stampati conformi alle disposizioni generali sulla stampa e concernenti notizie esclusivamente sindacali.

È fatto divieto di utilizzare, per gli scopi di cui al precedente comma, locali in cui è generalmente ammesso il pubblico ovvero frequentati o transitati da detenuti ed internati.

A ciascuna delle organizzazioni sindacali è altresì concesso, negli istituti, nelle scuole e negli uffici di cui al precedente articolo 10, l'uso gratuito di un locale da adibire ad ufficio sindacale, tenuto conto delle disponibilità obiettive e secondo le modalità determinate dall'amministrazione, sentite le organizzazioni sindacali.

#### ART. 100.

*(Delega per la riscossione dei contributi sindacali).*

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria hanno facoltà di rilasciare delega, esente da tassa di bollo e dalla registrazione, a favore della propria organizzazione sindacale per la riscossione di una quota mensile dello stipendio, paga o retribuzione per il pagamento dei contributi sindacali, nella misura stabilita dai competenti organi statuari. Resta fermo il disposto dell'articolo 70 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180.

La delega ha validità dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio al 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovata ove non venga revocata dall'interessato entro la data del 31 ottobre. La revoca della delega va inoltrata, in forma scritta, all'amministrazione e alla organizzazione sindacale interessata.

Le trattenute operate dall'amministrazione sulle retribuzioni, in base alle deleghe presentate dalle organizzazioni sindacali, sono versate alle stesse organizzazioni secondo modalità da concordare.

#### ART. 101.

*(Accordi sindacali).*

Alla delegazione di cui all'articolo 95, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, partecipa una rappresentanza delle organizzazioni sindacali del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Gli accordi sindacali previsti dalla presente legge vengono stipulati da una delegazione composta dal Ministro di grazia e giustizia, che la presiede, dal Ministro del tesoro o da un sottosegretario da questi designato, e da una delegazione composta da rappresentanti delle organizzazioni sindacali del Corpo.

Formano oggetto degli accordi sindacali di cui al precedente secondo comma: le indennità di cui ai precedenti articoli 85, sesto comma, e 80, secondo comma; l'orario di lavoro; i turni di servizio; il congedo ordinario; il riposo settimanale; gli orientamenti a cui debbono ispirarsi i trasferimenti da una sede all'altra; i criteri di massima per la formazione e l'aggiornamento professionale; il benessere morale e materiale degli appartenenti al Corpo e delle loro famiglie; e, in particolare, la condizione umana in cui si svolgono i servizi di sorveglianza e di custodia.

### TITOLO VI

#### NORME SULLA DISCIPLINA

##### CAPO I.

##### RICOMPENSE.

#### ART. 102.

*(Ricompense).*

Agli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria possono essere concesse le ricompense già previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia.

## CAPO II.

## SANZIONI DISCIPLINARI.

## ART. 103.

*(Principio di legalità).*

Le sanzioni previste dalla presente legge possono essere inflitte agli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria unicamente per fatti che siano espressamente contemplati come infrazioni disciplinari dal regolamento di servizio.

## ART. 104.

*(Sanzioni disciplinari per il personale effettivo).*

Le sanzioni disciplinari per il personale effettivo del Corpo sono:

- 1) il richiamo orale;
- 2) il richiamo scritto;
- 3) la pena pecuniaria;
- 4) la deplorazione;
- 5) la sospensione dal servizio;
- 6) la destituzione.

## ART. 105.

*(Sanzioni disciplinari per il personale ausiliario).*

Le sanzioni disciplinari per il personale ausiliario del Corpo sono:

- 1) il richiamo orale;
- 2) il richiamo scritto;
- 3) la pena pecuniaria.

L'appartenente al personale ausiliario del Corpo che incorre in una infrazione disciplinare punibile con le sanzioni di cui ai numeri 4) e 5) del precedente articolo 104, è, con decreto del Ministro di

grazia e giustizia, esonerato dal servizio nel Corpo. Se l'incolpato è nel Corpo per prestare il servizio di leva, il provvedimento di esonero comporta il suo collocamento a disposizione del distretto militare competente per il completamento della ferma di leva. Se l'incolpato è nel Corpo perché trattenuto ai sensi del primo comma del precedente articolo 29, il provvedimento di esonero comporta il suo collocamento in congedo illimitato.

I provvedimenti di cui al precedente secondo comma sono presi anche nei confronti del personale ausiliario a carico del quale pende procedimento penale per delitto.

## ART. 106.

*(Specificazione delle sanzioni).*

Il richiamo orale consiste in un ammonimento con il quale vengono punite lievi mancanze non abituali ad omissioni di lieve entità causate da negligenza o da scarsa cura della persona o dell'aspetto esteriore.

Il richiamo scritto consiste in una dichiarazione di biasimo con la quale vengono punite la reiterazione nelle infrazioni di cui al precedente comma o la commissione di infrazioni, ancora lievi, ma che hanno una certa incidenza sul servizio o sulla disciplina.

La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore ai cinque trentesimi di una mensilità dello stipendio o paga e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo, con la quale vengono punite le infrazioni di una certa gravità in sé e con incidenza sul servizio e sulla disciplina.

Al personale ausiliario e ai partecipanti ai corsi di istruzione e formazione professionale, in luogo della pena pecuniaria, può essere applicata, avuto riguardo alla entità dell'infrazione e alla personalità del trasgressore, la consegna. Questa consiste nella privazione, da uno a cinque giorni, della facoltà di uscire dall'istituto o dalla scuola senza che il punito sia esentato dal servizio o dalle lezioni.

La deplorazione consiste in una dichiarazione scritta di formale rimprovero per trasgressioni abituali o persistenti o per comportamenti gravemente lesivi della dignità della funzione o per grave negligenza nell'adempimento dei propri doveri. Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza è stata rilevata. La deplorazione può essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria in relazione alla gravità dell'infrazione e alla personalità del responsabile.

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salvo la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla metà dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre agli assegni per carichi di famiglia. La sanzione della sospensione dal servizio comporta la deduzione dal computo dell'anzianità di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonché il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico di stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale l'infrazione è stata rilevata. Tale ritardo è elevato a tre anni se la sospensione dal servizio è superiore a quattro mesi. La sanzione della sospensione dal servizio è inflitta per infrazioni più gravi di quelle che comportano la sanzione della deplorazione e meno gravi di quelle che comportano la sanzione della destituzione.

La destituzione consiste nella cessazione del rapporto di impiego ed è inflitta per infrazioni la cui gravità, desunta dalla specie della reiterazione dei comportamenti in contrasto con i doveri e le esigenze del servizio, renda incompatibile la permanenza del responsabile nel Corpo.

## ART. 107.

*(Previsione delle infrazioni:  
rinvio al regolamento di servizio).*

Il regolamento di servizio stabilisce, per ciascuna delle sanzioni previste nel precedente articolo 106, le infrazioni per le quali esse sono inflitte, tenuto conto dei doveri ed obblighi stabiliti dalla presente legge, dei criteri generici di differenziazione delle sanzioni indicati, in ordine alla gravità, nel predetto articolo 106, delle responsabilità connesse alla qualifica posseduta e della natura ed importanza del servizio affidato all'incolpato.

## ART. 108.

*(Organi competenti  
ad infliggere le sanzioni).*

La sanzione del richiamo orale può essere inflitta da qualsiasi superiore gerarchico, senza obbligo di rapporto scritto. La contestazione dell'addebito, le eventuali discolpe dell'interessato e l'irrogazione del richiamo, devono essere fatte oralmente.

Le sanzioni del richiamo scritto, della pena pecuniaria o della consegna e della deplorazione, sono inflitte dall'autorità dirigente l'ufficio, l'istituto o la scuola presso cui il trasgressore presta servizio, con obbligo di rapporto scritto. La contestazione dell'addebito, le eventuali discolpe dell'interessato e l'irrogazione delle sanzioni devono essere redatte per iscritto. Prima di infliggere la sanzione della pena pecuniaria o della deplorazione, deve essere sentito il parere della Commissione consultiva di disciplina di cui al successivo articolo 109. Il provvedimento che infligge la sanzione o il proscioglimento deve essere motivato.

Le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione sono deliberate dalla Commissione regionale di disciplina di cui al successivo articolo 110, sulla base dei rapporti disciplinari e degli atti pervenuti alla stessa e sono proposte al Ministro di grazia e giustizia. La Commis-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

sione può deliberare il proscioglimento dell'incolpato o una sanzione minore. Il Ministro provvede con decreto motivato a dichiarare prosciolto l'incolpato o ad infliggere la sanzione in conformità della deliberazione della Commissione, salvo che non ritenga di disporre in modo più favorevole.

La Commissione centrale di disciplina per il Corpo, di cui al successivo articolo 111, è competente a riesaminare, su richiesta del Ministro di grazia e giustizia, le deliberazioni della Commissione regionale di disciplina conclusesi con la proposta di applicazione delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione. È competente, altresì, ad esercitare, nei confronti degli appartenenti al Corpo, le attribuzioni che le norme di legge e regolamentari demandano alla commissione di disciplina di cui all'articolo 148 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in quanto compatibili con la presente legge.

## CAPO III.

## ORGANI COLLEGIALI DI DISCIPLINA.

## ART. 109.

(Commissione consultiva).

La Commissione consultiva è composta di tre appartenenti ai ruoli del Corpo, di cui uno di qualifica superiore ed uno di qualifica pari a quella del trasgressore, designati dall'autorità dirigente l'ufficio, l'istituto o la scuola ove il trasgressore presta servizio, ed uno di qualifica superiore a quella del trasgressore indicato dalle rappresentanze sindacali del Corpo.

All'inizio di ogni anno è predisposto, a cura di ciascuna autorità dirigente, lo elenco degli appartenenti al Corpo designati a far parte della Commissione consultiva.

Qualora nella stessa sede di servizio del trasgressore non esista, in tutto o in

parte, il personale avente qualifica corrispondente a quella stabilita per la costituzione della Commissione, l'autorità dirigente interessata richiede all'organo superiore la designazione del personale necessario.

Non possono far parte della Commissione il superiore che ha rilevato l'infrazione e il dipendente eventualmente offeso o danneggiato, né possono far parte della stessa appartenenti al Corpo che siano fra loro parenti o affini di primo o secondo grado.

Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di tutti i componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

In materia di ricusazione o di astensione di un componente la Commissione, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I componenti la Commissione sono vincolati al segreto d'ufficio.

Nel caso che più dipendenti di pari qualifica abbiano concorso a commettere la medesima mancanza, la Commissione è unica.

## ART. 110.

(Commissione regionale di disciplina).

All'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto del direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, la Commissione regionale di disciplina per il Corpo.

La Commissione è composta:

a) dal provveditore regionale penitenziario che la convoca e la presiede;

b) da un direttore di un istituto situato nella circoscrizione del provveditorato regionale, con qualifica non inferiore a primo dirigente, nominato dal presidente;

c) da due rappresentanti del personale del Corpo appartenenti al ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad

ispettore capo, designati dalle rappresentanze sindacali del Corpo.

In caso di assenza o legittimo impedimento: il presidente è sostituito da chi è chiamato in tali circostanze a fare le veci di provveditore regionale; il componente di cui alla lettera *b*) è sostituito da un altro impiegato di pari qualifica nominato dal presidente e scelto nella circoscrizione di competenza del provveditorato; i componenti di cui alla lettera *c*) sono sostituiti da due dei supplenti all'uopo già designati dalle predette rappresentanze sindacali.

Si applica il quarto comma del precedente articolo 109.

I componenti della Commissione di cui alle lettere *b*) e *c*) alla scadenza del biennio possono essere riconfermati per una sola volta, salvo che la sostituzione non sia possibile.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del ruolo di concetto addetto al provveditorato regionale nominato dal provveditore.

Si applica il quinto comma del precedente articolo 109.

Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei componenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste dal precedente terzo comma.

Si applicano il sesto e il settimo comma del precedente articolo 109.

#### ART. 111.

*(Commissione centrale di disciplina).*

All'inizio di ogni biennio è costituita, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, la Commissione centrale di disciplina per il Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

La Commissione è composta:

*a*) dal direttore generale degli istituti di prevenzione e pena, che la convoca e la presiede;

*b*) da due impiegati del ruolo dirigente amministrativo degli istituti di prevenzione e pena, con qualifica di dirigente superiore;

*c*) da due rappresentanti del personale del Corpo, appartenenti al ruolo degli ispettori, uno con la qualifica di ispettore capo e l'altro con qualifica di ispettore principale, designati dalle rappresentanze sindacali del Corpo.

In caso di assenza o legittimo impedimento: il presidente è sostituito da chi è chiamato, in tali circostanze, a fare le veci di direttore generale; i componenti di cui alla lettera *b*) sono sostituiti da due supplenti già designati a tale scopo con il decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al primo comma; i componenti di cui alla lettera *c*) sono sostituiti dai supplenti all'uopo già designati dalle predette rappresentanze sindacali.

Si applica il quarto comma del precedente articolo 109.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato del ruolo direttivo amministrativo degli istituti di prevenzione e pena con qualifica non inferiore a direttore di sezione, addetto all'Ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena.

Si applica il quinto comma del precedente articolo 109.

Qualora durante il biennio il presidente o taluno dei componenti della Commissione o il segretario venga a cessare dall'incarico, si provvede alla sostituzione, per il tempo che rimane al compimento del biennio, con le modalità previste dal precedente terzo comma.

Si applicano il sesto e il settimo comma del precedente articolo 109.

#### ART. 112.

*(Rinvio al regolamento di servizio).*

La previsione della destituzione di diritto, della sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale, della so-

sospensione del procedimento disciplinare connesso con procedimento penale, della regolamentazione dei procedimenti disciplinari, della procedura relativa ai ricorsi amministrativi e della procedura per la riapertura dei procedimenti disciplinari, è demandata al regolamento di servizio che adegua quanto in merito è previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, alle norme del presente titolo.

Circa la previsione dei procedimenti per l'irrogazione delle sanzioni previste dal precedente articolo 106, il regolamento di servizio segue, in particolare, i seguenti criteri: obbligo della motivazione della sanzione; garanzia del contraddittorio; facoltà dell'inquisito, per le sanzioni più gravi della deplorazione, di farsi assistere da un difensore appartenente all'amministrazione penitenziaria.

La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione in carriera, l'esclusione e l'ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o penali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione nonché la riabilitazione, la reintegrazione dell'appartenente al Corpo prosciolti in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione dell'appartenente al Corpo assoluto in sede di giudizio penale di revisione, la premorienza dell'appartenente al Corpo alla sentenza di assoluzione in sede di revisione, sono regolati dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

## TITOLO VII

### NORME PENALI PARTICOLARI

#### ART. 113.

*(Giurisdizione penale).*

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria sono soggetti alla

giurisdizione penale dell'autorità giudiziaria ordinaria, secondo le norme vigenti e quelle contenute nei successivi articoli.

#### ART. 114.

*(Impiego arbitrario della forza fisica o dell'uso dei mezzi di coercizione. Atti di violenza).*

L'appartenente al Corpo che, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, o di ogni altra ipotesi legittima, impiega la forza fisica o fa uso dei mezzi di coercizione nei confronti dei detenuti o degli internati ovvero compie atti di violenza sugli stessi, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

- 1) da tre o più appartenenti al Corpo in concorso fra loro;
- 2) da appartenenti al Corpo con funzioni di comando.

#### ART. 115.

*(Indebite prestazioni di detenuti o internati).*

L'appartenente al Corpo che riceve indebitamente da detenuti o da internati prestazioni di cose, di servizi o altre utilità, è punito con l'arresto fino ad un anno.

#### ART. 116.

*(Abbandono del posto di servizio. Violazione di ordini).*

L'appartenente al Corpo che abbandona il posto di servizio finalizzato alla sicurezza dell'istituto o alla vigilanza dei detenuti o degli internati ovvero che non raggiunga detto posto, è punito con la reclusione fino a tre anni.

Alla stessa pena soggiace l'appartenente al Corpo che viola le disposizioni im-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

partite per garantire la sicurezza dell'istituto o la vigilanza dei detenuti e degli internati.

La reclusione è da uno a quattro anni se il fatto è commesso:

- 1) da appartenente al Corpo con funzioni di comando;
- 2) da tre o più appartenenti al Corpo in concorso fra loro;
- 3) col fine di compromettere la continuità e la regolarità del servizio.

La reclusione è da due a cinque anni se dal fatto derivano:

- 1) una o più evasioni;
- 2) l'introduzione nell'istituto di armi o di sostanze stupefacenti;
- 3) gravi atti di violenza su se stessi, sugli altri o sulle cose da parte dei detenuti e degli internati;
- 4) altro grave danno alla sicurezza, all'ordine o alla disciplina dell'istituto.

## ART. 117.

*(Alterazione di armi o munizioni. Porto di armi non in dotazione).*

L'appartenente al Corpo che altera in qualsiasi modo le caratteristiche delle armi proprie ed improprie o del munizionamento in dotazione o che porta in servizio armi diverse da quelle in dotazione, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a due milioni di lire.

Alle stesse pene soggiace il superiore gerarchico che consente o tollera i fatti di cui al comma precedente.

## ART. 118.

*(Manifestazioni collettive).*

Gli appartenenti al Corpo che compiano manifestazioni collettive pubbliche o nell'ambito perimetrale dell'istituto mediante l'uso di mezzi in dotazione al Cor-

po o appartenenti all'amministrazione penitenziaria sono puniti con la reclusione sino a sei mesi o con la multa da cinquantamila lire ad un milione di lire.

La pena è aumentata fino a nove mesi e la multa fino a un milione e mezzo di lire per coloro che hanno promosso, organizzato o diretto la manifestazione.

Gli appartenenti al Corpo che partecipano alla manifestazione con il possesso di armi sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni.

## ART. 119.

*(Rivolta).*

Salvo che il fatto non costituisca reato più grave, sono puniti con la reclusione da tre a dieci anni gli appartenenti al Corpo che, riuniti in numero di cinque o più:

- 1) prendono arbitrariamente le armi o rifiutano di obbedire all'ordine di deporre;
- 2) rifiutano di obbedire all'ordine di recedere da gravi atti di violenza.

La pena per chi ha promosso, organizzato o diretto la rivolta, è della reclusione non inferiore a cinque anni.

## ART. 120.

*(Associazione a fine di commettere il delitto di rivolta).*

Quando cinque o più appartenenti al Corpo si associano allo scopo di commettere il delitto di rivolta, se il delitto non è commesso la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Non sono punibili coloro che impediscono l'esecuzione del delitto.

## ART. 121.

*(Giudizio direttissimo).*

Per i delitti di cui ai precedenti articoli 115, 116, 117, 118, 119 e 120 della

presente legge si procede, in ogni caso, col giudizio direttissimo, salvo che non siano necessarie speciali indagini.

Per i reati connessi si procede previa separazione dei giudizi.

#### ART. 122.

*(Esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive. Attuazione della custodia preventiva).*

A richiesta del condannato o dell'internato appartenente, o già appartenente al Corpo, la pena detentiva inflittagli per qualsiasi reato o la misura di sicurezza detentiva a cui è sottoposto, sono eseguite negli stabilimenti penali militari.

La disposizione del comma precedente si applica anche nei casi in cui i soggetti ivi contemplati sono posti in stato di custodia cautelare. In questi casi la richiesta può essere proposta agli ufficiali o agenti di polizia giudiziaria o della forza pubblica nel processo verbale di cui all'articolo 266 del codice di procedura penale.

### TITOLO VIII

#### SERVIZIO D'ISTITUTO

##### CAPO I.

##### SERVIZI PARTICOLARI.

#### ART. 123.

*(Servizi di scorta, di traduzione e di piantonamento dei detenuti e degli internati).*

Il servizio di scorta dei detenuti e degli internati, nelle ipotesi di cui agli articoli 30 e 30-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è effettuato, quando è necessario, dal personale del Corpo degli agenti di

polizia penitenziaria. Il predetto servizio, quando si tratta di minorenni, può essere effettuato da appartenenti ad altri ruoli del personale civile dell'amministrazione penitenziaria, quando sia ritenuto necessario.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria possono essere richiesti di concorrere con le competenti altre forze di polizia al servizio di traduzione dei detenuti e degli internati adulti da un istituto all'altro e a quello di piantonamento dei medesimi in luoghi di cura esterni, nonché al servizio di vigilanza dei sottoposti agli arresti domiciliari o alla misura di sicurezza della libertà vigilata.

Il servizio di traduzione dei detenuti e degli internati minorenni da un istituto all'altro, l'accompagnamento e l'assistenza dinanzi all'autorità giudiziaria e quello del piantonamento dei medesimi in luoghi di cura esterni è effettuato dal personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Le modalità di effettuazione dei servizi di cui ai precedenti commi sono previste dal regolamento di servizio.

#### ART. 124.

*(Servizio di controllo di detenuti e di internati fuori dell'istituto).*

Il servizio di controllo di detenuti e di internati adulti ammessi al lavoro esterno è effettuato dal personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria con le modalità stabilite dal Ministero di grazia e giustizia.

Il servizio di controllo dei condannati e degli internati adulti in regime di semilibertà e in licenza è effettuato dal personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria. Il predetto servizio, quando si tratta di minorenni, può essere effettuato da appartenenti ad altri ruoli del personale civile dell'amministrazione penitenziaria, qualora sia ritenuto necessario. Le modalità relative sono stabilite dal regolamento di servizio.

## ART. 125.

*(Partecipazione al trattamento dei detenuti e degli internati).*

Gli appartenenti al Corpo:

1) nel vigilare e custodire i detenuti e gli internati, nel mantenere l'ordine e la disciplina degli istituti e nel garantirne la sicurezza, debbono avere presente che, nel rispetto delle norme penitenziarie, tali compiti non sono riguardati come mezzi repressivi e fine a sé stessi, ma come condizioni indispensabili per la realizzazione delle finalità giuridico-sociali del trattamento dei detenuti e degli internati;

2) nei rapporti interpersonali coi detenuti e gli internati scaturenti dal continuo loro contatto con gli stessi, debbono operare in modo, avvalendosi delle tecniche di approccio e di colloquio apprese nei corsi professionali, da pervenire alla loro completa conoscenza individuale oltre che ai fini di rendere efficace l'azione di vigilanza e di custodia, anche per essere sempre nella condizione di offrire agli operatori dell'osservazione e del trattamento utili elementi di valutazione e di verifica per lo svolgimento delle loro specifiche attività professionali.

Rappresentanti qualificati del personale appartenente al Corpo:

1) partecipano alla commissione per la predisposizione del regolamento interno dell'istituto di cui all'articolo 16, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354;

2) partecipano alla commissione per la organizzazione delle attività culturali, ricreative e sportive e di ogni altra attività volta alla realizzazione della personalità dei detenuti e degli internati, anche nel quadro del trattamento rieducativo, di cui agli articoli 27 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 56 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

3) partecipano alle attività di gruppo per l'osservazione della personalità dei

condannati e degli internati e per la compilazione del programma di trattamento di cui agli articoli 13 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

4) sono chiamati a collaborare con gli educatori alle attività di trattamento rieducativo individuale e di gruppo di cui all'articolo 82, primo e secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Le modalità degli interventi del personale del Corpo nelle attività di osservazione e di trattamento dei detenuti e degli internati sono disciplinate dal regolamento di servizio.

## CAPO II.

ATTRIBUZIONI PARTICOLARI DEGLI APPARTENENTI AI RUOLI DEGLI ISPETTORI, DEI SOVRINTENDENTI, DELLE GUARDIE E DEGLI ASSISTENTI.

## ART. 126.

*(Attribuzioni dell'ispettore preposto al personale del Corpo negli istituti penitenziari).*

Gli appartenenti al ruolo degli ispettori, con qualifica non inferiore ad ispettore, sono preposti al personale del Corpo in servizio negli istituti penitenziari. Negli istituti di maggiore importanza o in cui la consistenza del personale è rilevante è destinato a tale incarico un appartenente al ruolo degli ispettori con qualifica non inferiore ad ispettore principale.

Il preposto al personale del Corpo è alle immediate dipendenze del direttore dell'istituto, da cui riceve gli ordini e al quale risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni. Egli è tenuto, altresì, ad osservare le disposizioni impartite dalle autorità giudiziarie per l'esercizio delle loro

funzioni, e deve trasmettere ordini e disposizioni al personale dipendente secondo le rispettive competenze, sorvegliandone l'esecuzione.

Il preposto al personale del Corpo collabora con il direttore nell'organizzazione dei servizi di istituto per la parte di sua competenza e svolge le incombenze che il direttore gli affida nell'interesse del servizio. Nei confronti del personale del Corpo addetto all'istituto ha funzioni di comando e di sorveglianza.

In assenza del direttore o di chi ne ha le funzioni vicarie, il preposto al personale del Corpo o chi lo supplisce può chiedere, in caso di urgenza, l'intervento delle forze armate in servizio di pubblica sicurezza come previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, riferendone al più presto all'autorità dirigente per la conferma della richiesta.

Il regolamento di servizio prevede le altre attribuzioni del preposto al personale del Corpo relative al trattamento dei detenuti e degli internati, al lavoro dei detenuti e degli internati e alla disciplina del personale dipendente e dei detenuti e degli internati. Prevede, inoltre, norme relative alla tenuta dei registri e alla conservazione dei documenti.

#### ART. 127.

*(Attribuzione degli ispettori in sottordine).*

Negli istituti penitenziari di maggiore importanza o con una popolazione di detenuti o di internati molto numerosa possono essere destinati, a seconda delle esigenze di servizio, uno o più appartenenti al ruolo degli ispettori, con qualifica inferiore al preposto al personale del Corpo.

Essi coadiuvano il preposto al personale del Corpo, esercitano le attribuzioni loro decentrate e, se aventi qualifica non inferiore a ispettore, sono destinati a sostituirlo in caso di assenza o di impedimento.

#### ART. 128.

*(Attribuzioni dei sovrintendenti).*

Gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti, con qualifica non inferiore a sovrintendente, sono preposti alla sorveglianza di una o più sezioni dell'istituto. Può essere loro affidata la responsabilità della scorta dei detenuti e degli internati ammessi al lavoro all'esterno ovvero la responsabilità di un altro particolare servizio.

Il preposto alla sezione è alle dipendenze del preposto al personale del Corpo, da cui riceve gli ordini e al quale risponde dell'esercizio delle sue attribuzioni. Egli trasmette ai propri dipendenti gli ordini ricevuti, sorvegliandone l'esecuzione. Coadiuva il preposto al personale del Corpo e svolge, oltre le attribuzioni previste dalla presente legge e dalle norme regolamentari, anche quelle che l'autorità dirigente o il preposto al personale del Corpo gli affida nell'interesse del servizio. Nei confronti del personale del Corpo destinato alla sezione o alla scorta o al servizio affidatogli, ha funzione di comando e di sorveglianza.

Il sovrintendente o il sovrintendente principale più anziano nella qualifica in servizio nell'istituto sostituisce il preposto al personale del Corpo o l'appartenente al ruolo degli ispettori nei casi di assenza o di impedimento dei medesimi. L'autorità dirigente, per motivi speciali, può disporre diversamente.

Il regolamento di servizio disciplina le attribuzioni particolari degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.

#### ART. 129.

*(Attribuzioni degli assistenti).*

Oltre al comando di una o più guardie per particolari servizi o situazioni di servizio, gli assistenti capo possono ricevere il compito di assolvere determinati incarichi previsti dal regolamento di ser-

vizio o prescritti dall'autorità dirigente l'istituto.

In mancanza di assistenti capo, i servizi e i compiti normalmente affidati agli stessi, possono essere disimpegnati da assistenti o da guardie scelte di provata attitudine e capacità.

Gli assistenti coadiuvano i superiori gerarchici e, in caso di mancanza o di impedimento, sostituiscono gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti.

Gli assistenti sono destinati, di norma, al servizio di portineria, di vigilanza dei reparti sanitari, del vitto e dello spaccio, dei magazzini, di vigilanza delle lavorazioni interne ed esterne dell'istituto o ad altri servizi speciali.

ART. 130.

*(Attribuzioni delle guardie).*

Le guardie e le guardie scelte svolgono i compiti relativi alla custodia o alla vigilanza dei detenuti e degli internati, in ordine ai quali debbono osservare, oltre che le disposizioni previste dall'ordinamento penitenziario, dalla presente legge e dal relativo regolamento di servizio, anche gli ordini dei superiori gerarchici e le disposizioni dell'autorità dirigente e di quella giudiziaria, secondo le rispettive competenze.

I compiti e le attribuzioni di carattere particolare sono demandate al regolamento di servizio.

ART. 131.

*(Altre attribuzioni: rinvio al regolamento di servizio. Criteri generali).*

Il regolamento di servizio prevede le attribuzioni specifiche relative al personale di cui al presente capo in relazione alle esigenze del servizio d'istituto e disciplina le stesse in armonia con i principi e i criteri cui sono ispirati l'ordinamento penitenziario e la presente legge.

CAPO III.

PERSONALE DEL CORPO ADDETTO ALLE SCUOLE PROFESSIONALI.

ART. 132.

*(Attribuzioni).*

Per l'inquadramento dei partecipanti ai corsi professionali nelle scuole del Corpo è destinato personale appartenente ai vari ruoli del Corpo.

Circa le attribuzioni di detto personale, si applicano, per quanto compatibili con la natura delle funzioni espletate nelle scuole, le norme di cui al precedente capo II, integrate da apposite norme del regolamento interno di ciascun istituto.

CAPO IV.

VIGILANZA ESTERNA DEGLI ISTITUTI.

ART. 133.

*(Concetto e forma della vigilanza esterna).*

Per vigilanza esterna si intende la vigilanza armata esercitata a terra, all'esterno del confine perimetrale dell'istituto penitenziario, o in mare.

La vigilanza esterna a terra si svolge per mezzo di ronde ovvero, se necessario, per mezzo di sentinelle fisse.

ART. 134.

*(Affidamento della vigilanza esterna).*

La vigilanza esterna degli istituti penitenziari a regime di massima e media sicurezza per adulti è affidata alle forze di polizia dipendenti operativamente dal Ministero dell'interno.

La vigilanza esterna degli istituti penitenziari a regime di minima sicurezza

e degli istituti per minorenni, quando sia necessaria, è affidata al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Nell'ipotesi di cui al precedente secondo comma, la vigilanza esterna si svolge soltanto mediante ronde.

## ART. 135.

*(Vigilanza esterna affidata alle forze di polizia).*

L'affidamento della vigilanza esterna alle forze di polizia di cui al primo comma del precedente articolo 134 è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia emanato di concerto con il Ministro dell'interno. Detto decreto stabilisce le norme secondo cui la vigilanza esterna deve essere svolta.

La direzione di ciascun istituto prende gli opportuni accordi con i competenti comandi delle forze di polizia per adeguare la vigilanza alle peculiari esigenze di sicurezza dell'istituto.

L'armamento del nucleo di polizia incaricato della vigilanza esterna, deve essere conforme a quello stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica di cui al precedente articolo 8.

La tabella di consegna per il capo posto, per le ronde o per le sentinelle è compilata dal responsabile del servizio di vigilanza esterna e da lui firmata.

## ART. 136.

*(Vigilanza esterna affidata al personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria).*

La vigilanza esterna degli istituti di cui al secondo comma del precedente articolo 134 si svolge secondo le modalità di ordine generale stabilite dal regolamento di servizio e quelle particolari stabilite dal regolamento interno di ciascun istituto.

## CAPO V.

## USO E PORTO DELLE ARMI.

## ART. 137.

*(Uso delle armi).*

Gli appartenenti alle forze di polizia incaricati dei servizi di vigilanza esterna degli istituti penitenziari ai sensi dei precedenti articoli 133, primo comma, e 134, e gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria incaricati dei servizi di cui ai precedenti articoli 123, 133, secondo comma, e 135 possono fare uso delle armi in situazioni di fatto corrispondenti alle fattispecie previste dagli articoli 51, 52, 53, primo comma, e 54 del codice penale.

## ART. 138.

*(Porto delle armi).*

Il personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria nell'interno degli istituti penitenziari non può portare armi se non nei casi eccezionali in cui ciò venga ordinato dal direttore, come previsto dall'articolo 41, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

Gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, quando sono liberi dal servizio, sono autorizzati a portare, senza licenza, se in abito borghese, la pistola d'ordinanza.

## TITOLO IX

## CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI IMPIEGO. RIAMMISSIONE E RICHIAMO IN SERVIZIO

## ART. 139.

*(Cause di cessazione del rapporto d'impiego).*

Le cause di cessazione del rapporto d'impiego degli appartenenti al Corpo de-

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

gli agenti di polizia penitenziaria sono quelle previste dalla presente legge e dal decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, nonché dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

## ART. 140.

*(Dispensa dal servizio).*

Per la dispensa dal servizio si osserva, in quanto applicabile, l'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

L'accertamento sanitario per la dispensa dal servizio è effettuato dal centro medico psico-tecnico del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

## ART. 141.

*(Dispensa dal servizio e collocamento a riposo allo scadere della disponibilità).*

L'appartenente al Corpo ai sensi del precedente articolo 85, è collocato a riposo ed è ammesso al trattamento di quiescenza e previdenza di cui abbia diritto, ove allo scadere di due anni dal collocamento in disponibilità non sia stato richiamato in servizio o non abbia ottenuto di essere trasferito al ruolo speciale per mansioni d'ufficio o non sia stato trasferito in altri ruoli della stessa amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni statali.

## ART. 142.

*(Cessazione dal servizio per raggiunti limiti di età. Ruolo speciale per mansioni di ufficio).*

Il personale del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria cessa dal servizio ed è collocato a riposo al compimento del cinquantottesimo anno di età.

Gli appartenenti al ruolo degli ispettori che hanno raggiunto il cinquantottesimo anno di età e che rinunciano al congedo, possono presentare domanda, con decorrenza dal giorno precedente la cessazione dal servizio, per essere trasferiti, secondo l'ordine di anzianità e con la qualifica in possesso, nel ruolo per mansioni di ufficio di cui al precedente articolo 20, ultimo comma, entro i limiti della corrispondente dotazione organica di tale ruolo.

Gli ammessi al ruolo per mansioni di ufficio hanno diritto alla normale progressione in carriera ed economica del ruolo di provenienza.

Il passaggio al ruolo per mansioni di ufficio è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale del Corpo.

Gli appartenenti al ruolo per mansioni di ufficio sono collocati a riposo per raggiunti limiti di età al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

## ART. 143.

*(Riammissione in servizio).*

La riammissione in servizio del personale appartenente al Corpo è disciplinata dall'articolo 132 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il personale, prima di assumere servizio, è sottoposto agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica, effettuati dal centro medico psico-tecnico del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Non può essere riammesso in servizio il personale che si trovi nelle situazioni di cui al secondo comma del precedente articolo 33.

## ART. 144.

*(Richiamo in servizio).*

Per speciali esigenze di servizio e nei limiti delle vacanze in organico di ciascun ruolo, il Ministro di grazia e giu-

stizia può, sentiti gli interessati, richiamare in servizio gli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria che sono stati collocati a riposo prima del compimento del cinquantottesimo anno di età.

Il richiamo in servizio è disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.

Il richiamo ha la durata di un anno e può essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continuino a sussistere le vacanze in organico.

I richiamati, prima di assumere servizio, sono sottoposti agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica presso il centro medico psico-tecnico del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Il Ministro di grazia e giustizia può disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza. Il personale richiamato cessa comunque dalla posizione di richiamo al compimento del cinquantottesimo anno di età.

Nei confronti del personale richiamato possono essere disposte promozioni per merito straordinario e continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.

Non può essere richiamato in servizio il personale che si trovi nella situazione di cui al secondo comma del precedente articolo 33.

## TITOLO X

### DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

#### ART. 145.

*(Mutamento di denominazione).*

La denominazione di « Corpo degli agenti di custodia » prevista dalle leggi vigenti, è sostituita dalla denominazione « Corpo degli agenti di polizia penitenziaria ».

#### ART. 146.

*(Inquadramento del personale).*

All'inquadramento degli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, nei ruoli e nelle qualifiche del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, si provvede secondo quanto stabilito nella tabella C allegata alla presente legge.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia che, alla data di entrata in vigore della presente legge, riveste il grado di appuntato e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vice brigadiere, è inquadrato nella qualifica di vice sovrintendente.

Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia che alla data di entrata in vigore della presente legge riveste il grado di brigadiere e che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di maresciallo ordinario, è inquadrato nella qualifica di vice ispettore.

L'inquadramento è effettuato secondo l'ordine di ruolo.

Nelle more dell'inquadramento, il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, continua a svolgere i compiti relativi al grado o alla qualifica posseduti, fermo restando l'inquadramento a cui avrà diritto.

#### ART. 147.

*(Ufficiali del Corpo degli agenti di custodia).*

Dalla data di entrata in vigore della presente legge il ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di custodia è transitorio e ad esso si applicano tutte le norme in precedenza vigenti. Gli ufficiali non possono ricevere alcuna attribuzione nei confronti degli appartenenti al Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

Il Governo, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, emana un

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

decreto ai sensi del successivo articolo 154 con l'osservanza dei seguenti criteri:

a) consentire agli ufficiali che ne fanno domanda di transitare presso le altre forze armate dello Stato;

b) consentire agli ufficiali che ne fanno domanda di transitare nel ruolo del personale direttivo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria o in altre amministrazioni dello Stato;

c) consentire agli ufficiali che hanno raggiunto l'anzianità minima utile per il conseguimento del trattamento pensionistico di essere collocati in congedo con il conferimento di una promozione decorrente dal giorno precedente il collocamento in congedo ovvero, in mancanza del grado superiore, con il beneficio di quattro bienni di anzianità;

d) prevedere, nei casi di cui alle precedenti lettere a) e b), la conservazione delle posizioni giuridiche ed economiche acquisite e della sede di servizio;

e) stabilire, nel caso di cui alla precedente lettera b), la corrispondenza fra il grado rivestito e la qualifica civile da assumere.

Gli ufficiali che transitano nel ruolo direttivo amministrativo dell'amministrazione penitenziaria devono frequentare un corso di qualificazione, la cui durata e i cui programmi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Al compimento di quanto stabilito dal predetto decreto delegato cessa il ruolo transitorio di cui al precedente primo comma. Gli appartenenti a tale ruolo sono collocati in congedo.

## ART. 148.

*(Corsi di riqualificazione).*

Il personale proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia e dal soprappreso ruolo delle vigilatrici penitenziarie dovrà frequentare, entro quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge, un corso di riqualificazione della durata non inferiore a tre mesi.

I programmi relativi devono ispirarsi, a seconda del nuovo inquadramento, a quelli dei corsi professionali di cui ai precedenti articoli 47, terzo comma, e 55, primo comma.

Le modalità di attuazione e i programmi dei corsi sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentita la Commissione centrale per il Corpo. Il Ministro può disporre che i corsi si svolgano a livello regionale o interregionale.

Si applicano i commi terzo e sesto del precedente articolo 63.

## ART. 149.

*(Posizione ausiliaria, riserva e congedo assoluto).*

Agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia che, all'atto della entrata in vigore della presente legge, si trovino nella posizione ausiliaria, di riserva e di congedo assoluto, spetta lo stesso trattamento, normale ed eventuale, dei pari grado dell'Arma dei carabinieri in analoga posizione.

## ART. 150.

*(Norme transitorie in materia di giurisdizione).*

I procedimenti pendenti, a carico degli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia davanti ai tribunali militari, sono trasferiti all'autorità giudiziaria competente per territorio e per materia.

I procedimenti pendenti davanti al Tribunale supremo militare, sono trasferiti alla corte d'appello o alla corte d'assise di appello competente per territorio, intendendosi i motivi di ricorso convertiti in motivi di appello.

Nel termine di trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i ricorrenti possono presentare alla corte d'appello ulteriori motivi di impugnazione ai sensi dell'articolo 201 del codice di procedura penale.

## ART. 151.

(*Pendenza di procedimenti disciplinari*).

I procedimenti disciplinari pendenti all'entrata in vigore della presente legge, proseguiranno davanti ai nuovi organi, nella fase successiva a quella svolta, ove ciò non ne pregiudichi la regolarità.

## ART. 152.

(*Condono disciplinare*).

Le sanzioni disciplinari di stato inflitte agli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia e al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie per fatti connessi con iniziative per la costituzione di rappresentanze sindacali o per la tutela degli interessi del personale, sono condonate con provvedimenti del Ministro di grazia e giustizia.

Sono escluse dal condono le sanzioni connesse con procedimenti penali.

## ART. 153.

(*Regolamento di servizio*).

Il regolamento di servizio del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, di esecuzione della presente legge, è emanato entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentite le rappresentanze sindacali del Corpo.

Nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della presente legge e quella del regolamento di cui al primo comma, si applicano per quanto non previsto dalla presente legge e se compatibili con essa:

a) le disposizioni del regolamento per il disciolto Corpo degli agenti di custodia approvato con regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2584, e successive modificazioni,

quelle del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 508, e successive modificazioni, nonché quelle della legge 18 febbraio 1963, n. 173;

b) le disposizioni relative al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.

In dette disposizioni i gradi e le qualifiche relativi al personale di cui al precedente comma si intendono sostituiti con le corrispondenti qualifiche di cui alla presente legge.

## ART. 154.

(*Emanazione dei decreti delegati*).

Le norme delegate previste dalla presente legge sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro del tesoro, previo parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Dal parere delle Commissioni si prescinde qualora esso non sia espresso entro sessanta giorni dalla richiesta. Acquisito il parere, o trascorsi i sessanta giorni, lo schema di decreto legislativo è sottoposto all'esame preliminare del Consiglio dei ministri ed inviato alle Camere per il parere delle competenti Commissioni permanenti. Acquisito tale parere o trascorsi trenta giorni senza che esso sia stato espresso, le norme sono deliberate dal Consiglio dei ministri in via definitiva.

## ART. 155.

(*Amministrazione e contabilità*).

Sino all'emanazione delle norme di amministrazione e contabilità del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria, restano operanti le norme di contabilità previste per il disciolto Corpo degli agenti di custodia, nonché quelle sulla contabilità generale dello Stato ed ogni altra norma di

contabilità applicate nei confronti del Corpo stesso.

Gli stanziamenti di bilancio previsti per l'esercizio finanziario in corso per il disciolto Corpo degli agenti di custodia sono destinati alle corrispondenti spese del Corpo degli agenti di polizia penitenziaria.

ART. 156.

*(Copertura dell'onere finanziario).*

L'onere derivante dalla piena attuazione della presente legge è valutato in lire 213 miliardi in ragione d'anno.

Alla spesa relativa all'anno finanziario 1985 valutata in lire 43 miliardi ed a quella relativa agli anni 1986 e 1987 valutata rispettivamente in lire 100 miliardi e lire 213 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo n. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985 all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento « Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

**TABELLE**

PAGINA BIANCA

TABELLA A.

SEDI E CIRCOSCRIZIONI DEI PROVVEDITORATI REGIONALI  
PER GLI ISTITUTI ED I SERVIZI DI PREVENZIONE E DI PENA  
PER ADULTI

- 1) TORINO: Piemonte e Valle d'Aosta;
- 2) MILANO: Lombardia;
- 3) GENOVA: Liguria;
- 4) VENEZIA: Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige;
- 5) BOLOGNA: Emilia-Romagna;
- 6) FIRENZE: Toscana;
- 7) ANCONA: Marche;
- 8) PERUGIA: Umbria;
- 9) ROMA: Lazio;
- 10) L'AQUILA: Abruzzi e Molise;
- 11) NAPOLI: Campania;
- 12) BARI: Puglia;
- 13) POTENZA: Basilicata;
- 14) CATANZARO: Calabria;
- 15) PALERMO: Sicilia;
- 16) CAGLIARI: Sardegna.

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA B.

## RUOLO DEI DIRIGENTI AMMINISTRATIVI DEGLI ISTITUTI DI PREVENZIONE E PENA

QUALIFICA	POSTI DI QUALIFICA	FUNZIONE	POSTI DI FUNZIONE
Dirigente generale . . . . .	4	Ispettore generale capo	4
		Provveditore regionale penitenziario	16
Dirigente superiore . . . . .	24	Direttore dell'ufficio del personale degli istituti di prevenzione e pena	1
		Consigliere ministeriale	4
		Direttore di istituti d'istruzione e formazione professionale	3
		Direttore d'istituto di prevenzione e pena di particolare rilevanza	60
		Consigliere ministeriale aggiunto	12
Primo dirigente . . . . .	92	Vice provveditore regionale penitenziario	16
		Direttore di istituto di aggiornamento e specializzazione	4
		Direttore capo di istituti di prevenzione e pena	300
Direttivi . . . . .	700	Direttore di istituto di prevenzione e pena	}
		Vice direttore di istituto di prevenzione e pena	

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA C.

**INQUADRAMENTO DEL PERSONALE EFFETTIVO DEL CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA E DI QUELLO DEL RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE NEI RUOLI DEL CORPO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA**

CORPO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA			CORPO DEGLI AGENTI DI CUSTODIA		RUOLO DELLE VIGILATRICI PENITENZIARIE	
RUOLI	QUALIFICA	Livello retributivo	Dotazione organica			
	Guardia		16.000	Guardia		Vigilatrice penitenziaria
Ruolo delle guardie degli assistenti	Guardia scelta	IV	9.000	Guardia con più di tre anni di servizio		Vigilatrice con più di tre anni di servizio
	Assistente		7.000	Appuntato con più di sei anni di permanenza nella qualifica		Vigilatrice con più di sei anni di permanenza nella qualifica
	Assistente capo	V	4.000	Appuntato con più di dodici anni di permanenza nella qualifica		Vigilatrice con più di dodici anni di permanenza nella qualifica
	Vice sovrintendente		1.000	Vice brigadiere		Vigilatrice superiore
Ruolo dei sovrintendenti	Sovrintendente	V	700	Brigadiere con più di tre anni di permanenza nella qualifica		Vigilatrice superiore con più di tre anni di permanenza nella qualifica
	Sovrintendente principale		650	Brigadiere con più di sei anni di permanenza nella qualifica		Vigilatrice superiore con più di sei anni di permanenza nella qualifica
	Sovrintendente capo	VI	500	Brigadiere con più di dodici anni di permanenza nella qualifica		Vigilatrice superiore con più di dodici anni di permanenza nella qualifica
	Vice ispettore		400	Maresciallo ordinario		Vigilatrice capo
Ruolo degli ispettori	Ispettore	VI	350	Maresciallo capo		Vigilatrice capo con più di tre anni di permanenza nella qualifica
	Ispettore principale	VI-bis	250	Maresciallo maggiore		Vigilatrice capo con più di sei anni di permanenza nella qualifica
	Ispettore capo	VII	150	Maresciallo maggiore scelto		Vigilatrice capo con più di dodici anni di permanenza nella qualifica
		Totale dotazione organica . . .				40.000

## IX LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

TABELLA D.

## TABELLA DI EQUIPARAZIONE FRA LE QUALIFICHE DEGLI APPARTENENTI AL CORPO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA CON QUELLE DELLA POLIZIA DI STATO

CORPO DEGLI AGENTI DI POLIZIA PENITENZIARIA		DENUMINAZIONE DELLE QUALIFICHE NELLA POLIZIA DI STATO	
Ruolo e qualifica funzionale	DENUMINAZIONE DELLE QUALIFICHE	LIVELLI RETRIBUTIVI	DENUMINAZIONE DELLE QUALIFICHE NELLA POLIZIA DI STATO
	Guardia		Agente
Ruolo delle guardie e degli assistenti	Guardia scelta	IV	Agente scelto
	Assistente		Assistente
	Assistente capo	V	Assistente capo (vedi legge 12 agosto 1982, n. 569)
Ruolo dei sovrintendenti	Vice sovrintendente	V	Vice sovrintendente
	Sovrintendente		Sovrintendente
	Sovrintendente principale		Sovrintendente principale
	Sovrintendente capo		Sovrintendente capo
Ruolo degli ispettori	Vice ispettore	VI	Vice ispettore
	Ispettore		Ispettore
	Ispettore principale		Ispettore principale
	Ispettore capo		Ispettore capo